Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 148 del 26 giugno 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 133

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordi di programma per il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie di edilizia agevolata e sovvenzionata, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 31 luglio 1998, n. 112.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Piemonte per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Enzo Ghigo, presidente della regione Piemonte

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effettò dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compa ibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n. 1814 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Piemonte giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.356.538.368.347.

- l'art.1 del D.M. n. 2717 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.5.674.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2738 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L. 5.674.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2766 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.4.989.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2780 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.4.989.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2801 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.10.667.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23 11 1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2822 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.3.311.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2864 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.8.827.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n. 2843 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.8.828.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3032 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.8.092.200.000 sullo stanziamneto per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2927 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.8.828.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3011 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.9.563.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2930 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L. 10.868.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2969 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.7.245.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2948 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.7.357.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3053 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione *Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.1.707.000.000 sullo* stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2906 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.5.203.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2885 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione *Piemonte è stato individuato il limlite iniziale di* L.3.717.000.000 *sullo* stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3074 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Piemonte è stato individuato il limite iniziale di L.2.229.900.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomiloni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Mi istero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

– l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;

– l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

– alla Regione Piemonte competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 5.674.500.000	
1979	L. 5.674.500.000	
1980	L. 4.989.500.000	
1981	L. 4.989.500.000	
1982	L. 3.311.300.000	
1982 (M.O.)	L. 10.667.000.000	
1983	L. 8.827.700.000	
1984	L. 8.828.000.000	
1985	L. 8.092.200.000	
1986	L. 8.828.200.000	
1987	L. 9.563.800.000	
1988	L. 10.868.400.000	
1989	L. 7.245.600.000	
1990	L. 7.357.000.000	Totale 104.917.200.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 1.707.000.000	Totale 1.707.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 5.203.000.000

1981 L. 3.717.000.000

1982 L. 2.229.900.000 Totale 11.149.900.000

Tot.comples. 117.774.100.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Piemonte risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 8.828.000.000

Totale 8.828.000.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 5.674.500.000

" 1979 L. 5.674.500.000

" 1980 L. 4.989.500.000

" 1981 L. 4.989.500.000

" 1982 L. 3.311.300.000

" 1982(MO) L. 10.667.000.000

"	1983	L.	8.827.700.000	
"	1984	L.	8.828.000.000	
"	1985	L.	8.092.200.000	
"	1986	L.	8.828.200.000	
"	1987	L.	9.563.800.000	
"	1988	L.	10.868.400.000	
"	1989	L.	7.245.600.000	
"	1990	L.	7.357.000.000	Totale 104.917.200.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 2.229.900.000 Totale 2.229.900.000

Tot.comples. 107.147.100.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Piemonte compete un importo complessivo di L.588.870.500.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1814 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.356.538.368.347;
- la regione Piemonte ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione

prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Piemonte sul c/corrente n. 22710 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 356.538.368.347 (Euro 184.136.700,12) come individuato dal D.M. n. 1814 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento dèlle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Piemonte sul c/corrente n. 22710

dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 8.828.000.000 (Euro 4.559.281,51) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 107.147.100.000 (Euro 55.336.859,01) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Piemonte a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Piemonte la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di esecutività dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Piemonte
GHIGO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Valle d'Aosta per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Dino Viérin, presidente della regione Valle d'Aosta

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

– l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

– l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- i DD.MM. 6-8-99 n.2259/ 11-1-99 n.3463 /1-6-2000 n 1361 con i quali è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Valle d'Aosta giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di

L.14.958.380.336.

- l'art.1 del D.M. n. 2718 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.129.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2739 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L. 129.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2760 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.126.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2781 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.126.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2802 del 13/10/99 con il quale a favore della regione

Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.253.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2823 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.84.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2865 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.224.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2844 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.224.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3033 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.205.600.000 sullo

stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2928 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.223.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3012 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.242.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2991 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L. 276.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2970 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.184.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988

n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2949 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è *stato individuato il limite iniziale di* L.187.000.000 *sullo* stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3054 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.39.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2907 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è *stato individuato il limite iniziale* di L.133.000.000 *sullo* stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2886 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Valle d'Aosta è stato individuato il limlite iniziale di L.93.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L.

15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3075 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Valle d'Aosta è stato individuato il limite iniziale di L.56.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Valle d'Aosta competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 129.000.000		
1979	L. 129.000.000		
1980	L. 126.500.000		
1981	L. 126.500.000		
1982	L. 84.000.000		
1982 (M.O.)	L. 253.000.000		
1983	L. 224.000.000		
1984	L. 224.000.000		
1985	L. 205.600.000		
1986	L. 223.700.000		
1987	L. 242.300.000		
1988	L. 276.000.000		
1989	L. 184.000.000		
1990	L. 187.000.000	Totale	2.614.600.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 39.000.000	Totale	39.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 133.000.000

1981 L. 93.000.000

1982 L. 56.400.000 Totale 282.400.000

Tot.comples. 2.936.000.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Valle d'Aosta risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 224.000.000

Totale 224.000.000

in c cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 129.000.000

" 1979 L. 129.000.000

" 1980 L. 126.500.000

" 1981 L. 126.500.000

" 1982 L. 84.000.000

"	1982(MO)	L.	253.000.000	
"	1983	L.	224.000.000	
"	1984	L.	224.000.000	
"	1985	L.	205.600.000	
"	1986	L.	223.700.000	
"	1987	L.	242.300.000	
"	1988	L.	276.000.000	
"	1989	L.	174.000.000	
"	1990	L.	187.000.000	Totale 2.614.600.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 56.400.000 Totale 56.400.000

Tot.comples.2.671.000.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Valle d'Aosta compete un importo complessivo di L.14.680.000.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nei decreti 2259/99 - 3463/99 - 1361/2000 relativi alla ricognizione dei fondi per i programmi di

edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.14.958.380.335;

- la regione Valle d'Aosta ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1,D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Se retariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Valle d'Aosta sul c/corrente n. 22719 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 14.958.380.335 (Euro 7.725.358,72) come individuato dai DD.MM. 2259/99 - 3463/99 - 1361/2000 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Valle d'Aosta sul c/corrente n. 22719 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 224.000.000 (Euro 115.686,35) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 2.671.000.000 (Euro 1.379.456,38) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Valle d'Aosta a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Valle d'Aosta la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e

programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Valle d'Aosta
VIÉRIN

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Lombardia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Carlo Lio, Assessore OO.PP. politica per la casa e protezione civile della regione Lombardia

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.1815 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Lombardia giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.873.233.403.437;

- l'art.1 del D.M. n. 2719 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.6.899.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2740 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L. 6.899.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2759 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.7.422.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2782 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.7.422.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2803 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.14.324.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2824 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.5.614.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2866 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.14.965.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2845 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.14.967.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3034 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.13.720.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2929 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.14.967.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3013 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.16.214.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2992 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.18.426.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2971 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.12.284.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2950 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.12.473.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3055 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.2.075.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2908 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.9.029.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2887 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.6.451.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3076 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lombardia è stato individuato il limite iniziale di L.3.870.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Lombardia competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 6.899.500.000	
1979	L. 6.899.500.000	
1980	L. 7.422.000.000	
1981	L. 7.422.000.000	
1982	L. 5.614.200.000	
1982 (M.O.)	L. 14.324.000.000	
1983	L. 14.965.800.000	
1984	L. 14.967.800.000	
1985	L. 13.720.500.000	
1986	L. 14.967.400.000	
1987	L. 16.214.600.000	
1988	L. 18.426.600.000	
1989	L. 12.284.400.000	
1990	L. 12.473.000.000	Totale 166.601.300.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 2.075.000.000	Totale 2.075.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980	L. 9.029.000.000		
1981	L. 6.451.000.000		
1982	L. 3.870.000.000	Totale	19.350.000.000
		Tot.comples.	188.026.300.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Lombardia risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 14.967.800.000

Totale comples. 14.967.800.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità	1978	L.	6.899.500.000
"	1979	L.	6.899.500.000
"	1980	L.	7.422.000.000
"	1981	L.	7.422.000.000
"	1982	L.	5.614.200.000
"	1982(MO)	L.	14.324.000.000

"	1983	L.	14.965.800.000	
"	1984	L.	14.967.800.000	
"	1985	L.	13.720.500.000	
"	1986	L.	14.967.400.000	
"	1987	L.	16.214.600.000	
"	1988	L.	18.426.600.000	
"	1989	L.	12.284.400.000	
"	1990	L.	12.473.000.000	Totale 166.601.300.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità	1981	L.	6.451.000.000	
"	1982	L.	3.870.000.000	Totale 10.321.000.000
			Tot.com.2000	176.922.300.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Lombardia compete un importo complessivo di L.940.131.500.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1815 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.873.233.403.437;

- la regione Lombardia ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione

prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.U1.2000.0034978 del 25 settembre 2000.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Lombardia sul c/corrente n. 22718 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 873.233.403.437 (Euro 450.987.415,72) come individuato dal D.M. n.1815 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Lombardia sul c/corrente n. 22718 dalla

medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 14.967.800.000 (Euro 7.730.223,57) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 176.922.300.000 (Euro 91.372.742,44) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Lombardia a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la regione Lombardia continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla regione stessa con nota n.U1.2000.0034978 del 25 settembre 2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore OO.PP. politiche per la casa
e protezione civile della regione Lombardia
LIO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la provincia autonoma di Bolzano per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Luigi Cigolla, assessore all'edilizia agevolata della provincia autonoma di Bolzano

PREMESSO CHE:

- la Provincia Autonoma di Bolzano risulta attributaria in via primaria delle funzioni in materia di edilizia residenziale, come dall'art.8 n.10 del proprio statuto speciale e della relativa normativa di attuazione di cui agli articoli 1 e 24 del D.P.R. 22 marzo 1974 n.381 e dell'art.5 della legge 30 novembre 1989 n.386;
- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art 63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per

l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della

spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n. 2253 del 6/8/99 con il quale è stata effettuata alla

data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla provincia autonoma di Bolzano giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.59.862.370.000;

- l'art.1 del D.M. n. 2721 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.070.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2742 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L. 1.070.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2762 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.071.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2784 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.071.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge

5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2805 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.2.141.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2826 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.688.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2868 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.835.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n. 2847 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.835.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3036 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.682.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2931 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.835.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3015 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.988.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2994 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L. 2.294.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2973 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.529.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2952 del. 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.529.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3057 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.322.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2910 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.1.126.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2889 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limlite iniziale di L.805.500.000

sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3078 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Bolzano è stato individuato il limite iniziale di L.483.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio

e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

CONSIDERATO CHE:

– alla Provincia autonoma di Bolzano competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 1.070.500.000	
1979	L. 1.070.500.000	
1980	L. 1.071.000.000	
1981	L. 1.071.000.000	
1982	L. 688.300.000	
1982 (M.O.)	L. 2.141.000.000	
1983	L. 1.835.700.000	
1984	L. 1.835.200.000	
1985	L. 1.682.300.000	
1986	L. 1.835.000.000	
1987	L. 1.988.000.000	
1988	L. 2.294.400.000	
1989	L. 1.529.600.000	
1990	L. 1.529.000.000	Totale 21.641.500.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 322.000.000	Totale 322.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 1.126.500.000

1981 L. 805.500.000

1982 L. 483.000.000 Totale 2.415.000.000

Tot.comples.24.378.500.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la provincia autonoma di Bolzano risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 1.835.200.000

Totale 1999 1..835.200.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 1.070.500.000

" 1979 L. 1.070.500.000

" 1980 L. 1.071.000.000

" 1981 L. 1.071.000.000

" 1982 L. 688.300.000

" 1982 (M.O.) L. 2.141.000.000

"	1983	L.	1.835.700.000	
"	1984	L.	1.835.200.000	
"	1985	L.	1.682.300.000	
"	1986	L.	1.835.000.000	
"	1987	L.	1.988.000.000	
"	1988	L.	2.294.400.000	
"	1989	L.	1.529.600.000	
"	1990	L.	1.529.000.000	Totale 21.641.500.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 483.000.000 Totale 483.000.000

Tot.compl.2000 22.124.500.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla provincia autonoma di Bolzano compete un importo complessivo di L.121.892.500.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.2253 del 6/8/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia

agevolata nell'importo complessivo di L.59.862.370.000.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasférimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della provincia autonoma di Bolzano sul c/corrente n. 22716 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.59.862.370.000 (Euro 30.916.333,98) come individuato dal D.M. nn. 2253 del 6/8/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della provincia autonoma di Bolzano sul

c/corrente n. 22716 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 1.835.200.000 (Euro 947.801,70) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 22.124.500.000 (Euro 11.426.350,66) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla provincia autonoma di Bolzano a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 6

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 7

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore all'edilizia agevolata
della provincia autonoma di Bolzano
CIGOLLA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la provincia autonoma di Trento per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 11 del mese di ottobre presso la sede dell'ex Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presidente del C.E.R.

dott. Floriano Gubert, dirigente del servizio edilizia abitativa della provincia autonoma di Trento

PREMESSO CHE:

- la Provincia Autonoma di Trento risulta attributaria in via primaria delle funzioni in materia di edilizia residenziale, come dall'art. 8 n.10 del proprio statuto speciale e della relativa normativa di attuazione di cui agli articoli 1 e 24 del D.P.R. 22 marzo 1974 n.381 e dell'art.5 della legge 30 novembre 1989 n.386;

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'art.2 del D.Lvo 30 luglio 1999 n.300 ha disposto l'accorpamento tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul

c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate

alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.
A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditate dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.
Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.
Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.
1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a

ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- i decreti ministeriali n.2254 del 6/8/1999 e n.228 del 16/3/2000 con i quali è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla provincia autonoma di Trento e giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima provincia nella misura complessiva di L.32.914.725.000;

- l'art.1 del D.M. n. 2720 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2741 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2761 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge

5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n.2783 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento .è stato individuato il limite iniziale di L.947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n.2804 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.887.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n.2825 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L. 609.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2867 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.624.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2846 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.624.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n.3035 del. 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.489.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n.2930 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.624.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3014 del. 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.759.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n.2993 .del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.2.030.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2972 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.353.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2951 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.1.354.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1988 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3056 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.285.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2909 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.997.500.000 sullo

stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. n.2888 del 13/10/99 con il quale a favore della proviincia autonoma di Trento è stato individuato il limlite iniziale di L.712.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15/12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3077 del 13/10/99 con il quale a favore della provincia autonoma di Trento è stato individuato il limite iniziale di L.427.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000

con le quali il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- la Corte dei Conti - Ufficio di Controtto atti dei Ministeri delle Infrastrutture e Assetto del Territorio - con nota n.7 del 2/2/2001, ha osservato che gli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art.63 del D.L.vo 112/98 per il trasferimento alle regioni delle competenze e dei fondi relativi ai programmi di edilizia agevolata "per il loro contenuto non rientrano tra le categorie di atti da sottoporre al controllo di legittimità" della stessa Corte "ai sensi dell'art.3 della legge n.20/94";

CONSIDERATO CHE:

- alla provincia autonoma di Trento.competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L.	947.500.000
1979	L.	947.500.000
1980	L.	947.500.000
1981	L.	947.500.000
1982	L.	609.200.000
1982 (M.O.)	L.	1.887.000.000
1983	L.	1.624.800.000
1984	L.	1.624.300.000

1985	L.	1.489.000.000		
1986	L.	1.624.300.000		
1987	L.	1.759.700.000		
1988	L.	2.030.400.000		
1989	L.	1.353.600.000		
1990	L.	1.354.000.000		
			Totale	19.146.300.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L.285.000.000	Totale	285.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980	L.997.500.000		
1981	L.712.500.000		
1982	L.427.500.000	Totale	2.137.500.000
		Totale gen.	21.568.800.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la provincia autonoma di Trento risulta essere la seguente:

in c/residui 2000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 427.500.000 Totale L.427.500.000

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla Provincia autonoma di Trento compete un importo complessivo di L.107.844.000.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nei decreti n.2254/99 e n.228/2000 relativi alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.32.914.725.000;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale dispone l'accredito in favore della Provincia

autonoma di Trento sul c/corrente n.22715 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.32.914.725.000 (Euro 16.999.036,80) come individuato dai DD.MM. n.2254/99 e n.228/2000 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento dell'annualità 2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio l'importo di L. 427.500.000 (Euro 220.785,32) in c/residui dell'anno 2000 citato in premessa da trasferire alla Provincia autonoma di Trento sul c/corrente n.22715 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla Provincia autonoma di Trento a cura del Ministero delll'Economia e delle Finanze.

ART. 5

Notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 6

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 7

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 11 ottobre 2001

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il dirigente del servizio edilizia
abitativa della provincia autonoma di Trento
GUBERT

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Maurizio Salvador, assessore all'edilizia e ai servizi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- i decreti ministeriali n.2258 del 6/8/99 e 3461 dell'11/11/99 con i quali è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Friuli Venezia Giulia giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di

L. 136 722.350.210;

- l'art.1 del D.M. n. 2723 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.1.612.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2744 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L. 1.612.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2764 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.1.418.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2786 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.1.418.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2807 del 13/10/99 con il quale a favore della regione

Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.3.032.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2828 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.875.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2870 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.2.335.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2849 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.2.336.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3038 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.2.140.500.000

sullo stanziamneto per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2933 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.2.335.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.L. n. 3017 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.2.529.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2996 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.2.875.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2975 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.1.916.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988

n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2954 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.1.946.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3059 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.485.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2912 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.1.454.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2891 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limlite iniziale di L.1.038.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L.

15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3080 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia è stato individuato il limite iniziale di L.623.100.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilanciò e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomiloni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Friuli Venezia Giulia competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 1.612.000.000	
1979	L. 1.612.000.000	
1980	L. 1.418.000.000	
1981	L. 1.418.000.000	
1982	L. 875.600.000	
1982 (M.O.)	L. 3.032.000.000	
1983	L. 2.335.400.000	
1984	L. 2.336.200.000	
1985	L. 2.140.500.000	
1986	L. 2.335.200.000	
1987	L. 2.529.800.000	
1988	L. 2.875.200.000	
1989	L. 1.916.800.000	
1990	L. 1.946.000.000	Totale 28.382.700.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 485.000.000	Totale 485.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 1.454.000.000

1981 L. 1.038.000.000

1982 L. 623.100.000 Totale 3.115.100.000

Tot.comples.31.982.800.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Friuli Venezia Giulia risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 2.336.200.000

Totale 1999 2.336.200.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 1.612.000.000

" 1979 L. 1.612.000.000

" 1980 L. 1.418.000.000

" 1981 L. 1.418.000.000

" 1982 L. 875.600.000

"	1982(MO)	L.	3.032.000.000	
"	1983	L.	2.335.400.000	
"	1984	L.	2.336.200.000	
"	1985	L.	2.140.500.000	
"	1986	L.	2.335.200.000	
"	1987	L.	2.529.800.000	
"	1988	L.	2.875.200.000	
"	1989	L.	1.916.800.000	
"	1990	L.	1.946.000.000	Totale 28.382.700.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 623.100.000 Totale 623.100.000

Tot.compl.2000 29.005.800.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Friuli Venezia Giulia compete un importo complessivo di L.159.914.000.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nei decreti 2258/99 e 3461/99 relativi alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia

agevolata nell'importo complessivo di L.136.722.350.210;
- la regione Friuli Venezia Giulia ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.EST/9970/B/2/II del 28 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Friuli Venezia Giulia sul c/corrente n. 22714 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 136.722.350.210 (Euro 70.611.201,03) come individuato dai DD.MM. 2258/99 e 3461/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Friuli Venezia Giulia sul c/corrente n. 22714 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 2.336.200.000 (Euro 1.206.546,61) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 29.005.800.000 (Euro 14.980.245,52) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Friuli Venezia Giulia a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la Regione Friuli Venezia Giulia continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla Regione stessa con nota n.EST/9970/B/2/H del 28 agosto 2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e

programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore all'edilizia e ai servizi tecnici
della regione Friuli-Venezia Giulia
SALVADOR

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Veneto per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Giancarlo Galan, presidente della regione Veneto

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.1816 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Veneto giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.303.267.260.217.

- l'art.1 del D.M. n. 2722 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.2.772.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2743 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L. 2.772.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2763 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.2.984.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2785 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.2.984.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2806 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.5.759.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2827 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.2.189.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2869 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.5.838.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2848 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.5.837.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3037 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.5.351.200.000 sullo stanziamneto per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2932 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.5.837.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3016 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.6.323.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2995 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto e stato individuato il limite iniziale di L.7.186.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2974 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.4.791.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata. riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2953 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.4.865.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3058 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.834.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2911 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.4.074.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2890 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Veneto è stato individuato il limlite iniziale di L.2.910.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3079 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Veneto è stato individuato il limite iniziale di L.1.746.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Veneto competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 2.772.500.000	
1979	L. 2.772.500.000	
1980	L. 2.984.000.000	
1981	L. 2.984.000.000	
1982	L. 2.189.000.000	
1982 (M.O.)	L. 5.759.000.000	
1983	L. 5.838.000.000	
1984	L. 5.837.600.000	
1985	L. 5.351.200.000	
1986	L. 5.837.300.000	
1987	L. 6.323.700.000	
1988	L. 7.186.800.000	
1989	L. 4.791.200.000	
1990	L. 4.865.000.000	Totale 65.491.800.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 834.000.000	Totale 834.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 4.074.000.000

1981 L. 2.910.000.000

1982 L. 1.746.000.000 Totale 8.730.000.000

Tot.comples. 75.055.800.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Veneto risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 5.837.600.000

Totale 1999 5.837.600.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 2.772.500.000

" 1979 L. 2.772.500.000

" 1980 L. 2.984.000.000

" 1981 L. 2.984.000.000

" 1982 L. 2.189.000.000

" 1982(MO) L. 5.759.000.000

"	1983	L.	5.838.000.000	
"	1984	L.	5.837.600.000	
"	1985	L.	5.351.200.000	
"	1986	L.	5.837.300.000	
"	1987	L.	6.323.700.000	
"	1988	L.	7.186.800.000	
"	1989	L.	4.791.200.000	
"	1990	L.	4.865.000.000	Totale 65.491.800.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 1.746.000.000 Totale 1.746.000.000

Tot.comples.67.237.800.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Veneto compete un importo complessivo di L.375.279.000.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1816 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.303.267.260.217;
- la regione Veneto ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista

dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Veneto sul c/corrente n. 22717 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 303.267.260.217 (Euro 156.624.468,80) come individuato dal D.M. 1816 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Veneto sul c/corrente n. 22717

dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 5.837.600.000 (Euro 3.014.868,79) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 67.237.800.000 (Euro 34.725.425,69) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Veneto a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Veneto la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Veneto
GALAN

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Liguria per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Sandro Biasotti, presidente della regione Liguria

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:'

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n. 1817 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Liguria giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.175.745.343.907;

- l'art.1 del D.M. n. 2724 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.1.870.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2745 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L. 1.870.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2765 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.1.644.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2787 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.1.644.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2808 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.3.511.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2829 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.1.114.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2871 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di' L.2.971.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2850 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.2.971.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3039 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.2.723.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2934 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.2.971.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3018 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.3.218.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2997 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.3.658.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2976 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.2.438.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2955 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.2.476.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3060 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.562.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2913 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.1.922.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2892 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Liguria è stato individuato il limlite iniziale di L.1.372.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3081 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Liguria è stato individuato il limite iniziale di L.823.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art 18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Liguria competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 1.870.000.000	
1979	L. 1.870.000.000	
1980	L. 1.644.500.000	
1981	L. 1.644.500.000	
1982	L. 1.114.300.000	
1982 (M.O.)	L. 3.511.000.000	
1983	L. 2.971.700.000	
1984	L. 2.971.400.000	
1985	L. 2.723.800.000	
1986	L. 2.971.200.000	
1987	L. 3.218.800.000	
1988	L. 3.658.200.000	
1989	L. 2.438.800.000	
1990	L. 2.476.000.000	Totale 35.084.200.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 562.000.000	Totale 562.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 1.922.000.000

1981 L. 1.372.000.000

1982 L. 823.500.000 Totale 4.117.500.000

Tot.comples.39.763.700.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Liguria risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L 2.971.400.000

Totale 1999 2.971.400.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 1.870.000.000

” 1979 L. 1.870.000.000

” 1980 L. 1.644.500.000

” 1981 L. 1.644.500.000

” 1982 L. 1.114.300.000

” 1982(MO)L. 3.511.000.000

"	1983	L.	2.971.700.000		
"	1984	L.	2.971.400.000		
"	1985	L.	2.723.800.000		
"	1986	L.	2.971.200.000		
"	1987	L.	3.218.800.000		
"	1988	L.	3.658.200.000		
"	1989	L.	2.438.800.000		
"	1990	L.	2.476.000.000	Totale	35.084.200.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 823.500.000 Totale 823.500.000

Tot.compl.2000 35.907.700.000

– tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale – Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

– per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Liguria compete un importo complessivo di L.198.818.500.000;

– è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

– è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1817 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.175.745.343.907;

– la regione Liguria ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista

dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1,D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Liguria sul c/corrente n. 22708 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 175.745.343.907 (Euro 90.764.895,34) come individuato dal D.M. 1817 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Liguria sul c/corrente n. 22708

dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 2.971.400.000 (Euro 1.534.600,03) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 35.907.700.000 (Euro 18.544.779,40) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Liguria a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Liguria la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Liguria
BIASOTTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Emilia-Romagna per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Vasco Errani, presidente della regione Emilia-Romagna

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.1818 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Emilia Romagna giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.369.490.475.043;

- l'art 1 del D.M. n. 2733 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.6.383.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2746 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L. 6.383.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2767 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.5.615.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2729 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.5.615.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2809 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.11.997.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2830 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.3.342.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2872 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.8.910.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2851 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.8.911.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3040 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.8.169.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2935 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.8.911.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3019 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.9.653.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2988 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.10.971.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2977 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.7.314.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2956 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.7.426.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3061 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.1.920.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2914 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.5.190.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2893 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Emilia Romagna è stato individuato il limlite iniziale di L.3.708.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3082 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Emilia Romagna è stato individuato il limite iniziale di L.2.224.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Emilia Romagna competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 6.383.500.000		
1979	L. 6.383.500.000		
1980	L. 5.615.500.000		
1981	L. 5.615.500.000		
1982	L. 3.342.800.000		
1982 (M.O.)	L. 11.997.000.000		
1983	L. 8.910.200.000		
1984	L. 8.911.700.000		
1985	L. 8.169.000.000		
1986	L. 8.911.200.000		
1987	L. 9.653.800.000		
1988	L. 10.971.000.000		
1989	L. 7.314.000.000		
1990	L. 7.426.000.000	Totale	109.604.700.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 1.920.000.000	Totale	1.920.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 5.190.000.000

1981 L. 3.708.000.000

1982 L. 2.224.500.000 Totale 11.122.500.000

Tot.comples. 122.647.200.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Emilia Romagna risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 8.911.700.000

Totale comples. 8.911.700.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 6.383.500.000

" 1979 L. 6.383.500.000

" 1980 L. 5.615.500.000

" 1981 L. 5.615.500.000

" 1982 L. 3.342.800.000

" 1982(MO)L. 11.997.000.000

"	1983	L.	8.910.200.000	
"	1984	L.	8.911.700.000	
"	1985	L.	8.169.000.000	
"	1986	L.	8.911.200.000	
"	1987	L.	9.653.800.000	
"	1988	L.	10.971.000.000	
"	1989	L.	7.314.000.000	
"	1990	L.	7.426.000.000	Totale 109.604.700.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L. 2.224.500.000 Totale 2.224.500.000

Tot.com.2000 111.829.200.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Emilia Romagna compete un importo complessivo di L.613.236.000.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1818 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia

agevolata nell'importo complessivo di L.369.490.475.043;

– la regione Emilia Romagna ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.21538 del 14 settembre 2000.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Emilia Romagna sul c/corrente n. 22713 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 369.490.475.043 (Euro 190.825.904,98) come individuato dal D.M. n.1815 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Emilia Romagna sul c/corrente n. 22713 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 8.911.700.000 (Euro 4.602.508,95) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 111.829.200.000 (Euro 57.754.961,86) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Emilia Romagna a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le Cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la Regione Emilia Romagna continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla Regione stessa con nota n.21538 del 14 settembre 2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e

programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Emilia-Romagna
ERRANI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Toscana per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 29 del mese di gennaio presso la sede della regione Toscana in Firenze, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Riccardo Conti, assessore all'urbanistica della regione Toscana

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.1819 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Toscana giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.422.665.016.200;

- l'art.1 del D.M. n. 2725 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.4.836.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2747 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Toscana è *stato individuato il limite iniziale di L.* 4.836.000.000 *sullo* stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2768 del 13/10/99 con il quale a favore della region Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.4.253.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2788 del 13/10/99 con il quale a favore della regione *Toscana* è *stato individuato il limite iniziale* di L.4.253.500.000 *sullo* stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

l'art.1 del D.M. n. 2810 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.9.084.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2831 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.2.657.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2873 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.7.087.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2852 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.7.081.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3041 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.6.491.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2936 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.7.083.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3020 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.7.674.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 2999 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.8.721.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2978 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.5.814.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2957 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.5.903.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3062 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.1.454.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2915 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.4.282.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2894 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Toscana è stato individuato il limlite iniziale di L.3.057.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3083 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Toscana è stato individuato il limite iniziale di L.1.834.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Toscana competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 4.836.000.000	
1979	L. 4.836.000.000	
1980	L. 4.253.500.000	
1981	L. 4.253.500.000	
1982	L. 2.657.500.000	
1982 (M.O.)	L. 9.084.000.000	
1983	L. 7.087.500.000	
1984	L. 7.081.500.000	
1985	L. 6.491.400.000	
1986	L. 7.083.800.000	
1987	L. 7.674.200.000	
1988	L. 8.721.000.000	
1989	L. 5.814.000.000	
1990	L. 5.903.000.000	Totale 85.776.900.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 1.454.000.000	Totale 1.454.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 4.282.000.000

1981 L. 3.057.000.000

1982 L. 1.834.800.000 Totale 9.173.800.000

Tot.comples.96.404.700.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Toscana risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 7.081.500.000

Totale compl.99 7.081.500.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 4.836.000.000

" 1979 L. 4.836.000.000

" 1980 L. 4.253.500.000

" 1981 L. 4.253.500.000

" 1982 L. 2.657.500.000

" 1982(MO)L. 9.084.000.000

"	1983	L.	7.087.500.000	
"	1984	L.	7.081.500.000	
"	1985	L.	6.491.400.000	
"	1986	L.	7.083.800.000	
"	1987	L.	7.674.200.000	
"	1988	L.	8.721.000.000	
"	1989	L.	5.814.000.000	
"	1990	L.	5.903.000.000	Totale 85.776.900.000

sul capitolo 4210 ex 8270

"	1982	L.	1.834.800.000	Totale 1.834.800.000
			Tot.com.2000	87.611.700.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse,
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Toscana compete un importo complessivo di L.482.023.500.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1819 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.422.665.016.200;
- la regione Toscana ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione

prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1,D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Toscana sul c/corrente n. 22703 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 422.665.016.200 (Euro 218.288.263,62) come individuato dal D.M. n.1819 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Toscana sul c/corrente n 22703 dalla

medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 7.081.500.000 (Euro 3.657.289,53) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.87.611.700.000 (Euro 45.247.666,91) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Toscana a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Toscana la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore all'urbanistica
della regione Toscana
CONTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Umbria per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Danilo Monelli, assessore all'ambiente della regione Umbria

PREMESSO CHE:

- l'art 61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.
2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.
3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate d i programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.1820 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Umbria giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.114.262.892.532;

- l'art.1 del D.M. n. 2726 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.386.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2748 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L. 2.386.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2769 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.098.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2790 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.098.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2811 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.4.482.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2832 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.1.079.100.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2874 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.877.900.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2853 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.878.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3042 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.638.100.000 sullo stanziamneto per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2937 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.878.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.L. n. 3021 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.3.117.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3000 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.3.542.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2979 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.361.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2958 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.2.398.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3063 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.718.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2916 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limite iniziale di L.1.545.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2895 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Umbria è stato individuato il limlite iniziale di L.1.103.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3084 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Umbria e stato individuato il limite iniziale di L.662.100.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomiloni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Umbria competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 2.386.000.000	
1979	L. 2.386.000.000	
1980	L. 2.098.500.000	
1981	L. 2.098.500.000	
1982	L. 1.079.100.000	
1982 (M.O.)	L. 4.482.000.000	
1983	L. 2.877.900.000	
1984	L. 2.878.000.000	
1985	L. 2.638.100.000	
1986	L. 2.878.200.000	
1987	L. 3.117.800.000	
1988	L. 3.542.400.000	
1989	L. 2.361.600.000	
1990	L. 2.398.000.000	Totale 37.222.100.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 718.000.000	Totale 718.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 1.545.000.000

1981 L. 1.103.000.000

1982 L. 662.100.000 Totale 3.310.100.000

Tot.comples.41.250.200.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Umbria risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 2.878.000.000

Totale compl.99 2.878.000.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 2.386.000.000

" 1979 L. 2.386.000.000

" 1980 L. 2.098.500.000

" 1981 L. 2.098.500.000

" 1982 L. 1.079.100.000

" 1982(MO)L. 4.482.000.000

"	1983	L.	2.877.900.000	
"	1984	L.	2.878.000.000	
"	1985	L.	2.638.100.000	
"	1986	L.	2.878.200.000	
"	1987	L.	3.117.800.000	
"	1988	L.	3.542.400.000	
"	1989	L.	2.361.600.000	
"	1990	L.	2.398.000.000	Totale 37.222.100.000

sul capitolo 4210 ex 8270

"	1982	L.	662.100.000	Totale 662.100.000
			Tot.com.2000	37.884.200.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Umbria compete un importo complessivo di L.206.251.000.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1820 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.114.262.892.532;

- la regione Umbria ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione

prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.17475/IA del 31/8/2000;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Umbria sul c/corrente n. 22707 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 114.262.892.532 (EURO 59.011.859,16) come individuato dal D.M. n.1820 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della regione Umbria sul c/corrente n. 22707

dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 2.878.000.000 (EURO 1.486.362,96) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.37.884.200.000 (EURO 19.565.556,46) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2./16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Umbria a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la Regione Umbria, continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla Regione stessa con nota n.17475/IA del 31 agosto 2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore all'ambiente
della regione Umbria
MONELLI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Marche per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Vito D'Ambrosio, presidente della regione Marche

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.2067 del 20/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Marche giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.48.201.890.173;

- l'art.1 del D.M. n. 2727 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.1.612.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457

- l'art.1 del D.M. n. 2749 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.1.612.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2770 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.1.418.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2791 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.1.418.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2812 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.3.033.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2833 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.931.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2875 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.2.483.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2854 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.2.484.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3043 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.2.277.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2938 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.2.484.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.L. n. 3022 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.2.691.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3001 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.2.049.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2980 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.1.366.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2959 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.2.070.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3064 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.484.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2917 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.1.553.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2896 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Marche è stato individuato il limlite iniziale di L.1.110.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M n.3085 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Marche è stato individuato il limite iniziale di L.665.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomiloni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualita rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Marche competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 1.612.000.000			
1979	L. 1.612.000.000			
1980	L. 1.418.000.000			
1981	L. 1.418.000.000			
1982	L. 931.300.000			
1982 (M.O.)	L. 3.033.000.000			
1983	L. 2.483.700.000			
1984	L. 2.484.300.000			
1985	L. 2.277.200.000			
1986	L. 2.484.500.000			
1987	L. 2.691.500.000			
1988	L. 2.049.000.000			
1989	L. 1.366.000.000			
1990	L. 2.070.000.000	Totale	27.930.500.000	

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 484.000.000	Totale	484.000.000

sul capitolo 4210 eMarche 8270

1980	L.	1.553.000.000		
1981	L.	1.110.000.000		
1982	L.	665.700.000	Totale	3.328.700.000
			Tot.comples.	31.743.200.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Marche risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1984 L. 2.484.300.000

Totale compl.99 2.484.300.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità	1978	L.	1.612.000.000
"	1979	L.	1.612.000.000
"	1980	L.	1.418.000.000
"	1981	L.	1.418.000.000
"	1982	L.	931.300.000
"	1982 (M.O.)	L.	3.033.000.000

"	1983	L.	2.483.700.000		
"	1984	L.	2.484.300.000		
"	1985	L.	2.277.200.000		
"	1986	L.	2.484.500.000		
"	1987	L.	2.691.500.000		
"	1988	L.	2.049.000.000		
"	1989	L.	1.366.000.000		
"	1990	L.	2.070.000.000	Totale	27.930.500.000

sul capitolo 4210 ex 8270

"	1982	L.	665.700.000	Totale	665.700.000
			Tot.com.2000		28.596.200.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Marche compete un importo complessivo di L.158.716.000.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.2067 del 20/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.48.201.890.173;
- la regione Marche ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione

prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.5283 del 29 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Marche sul c/corrente n. 22706 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.48.201.890.173 (Euro 24.894.109,73) come individuato dal D.M. n.2067 del 20/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Marche sul c/corrente n. 22706

dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L.2.484.300.000 (Euro 1.283.033,87) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.28.596.200.000 (Euro 14.768.704,78) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Marche a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la Regione Marche, continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla Regione stessa con nota n. 5283 del 29 agosto 2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Marche
D'AMBROSIO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Lazio per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Armando Dionisi, assessore pro-tempore alle politiche per l'urbanistica della regione Lazio

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i

criteri le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre, 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei

capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.2251 del 6/8/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Lazio giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla

medesima regione nella misura complessiva di L.1.019.241.369.176;

- l'art.1 del D.M. n. 2728 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio *è stato individuato il limite iniziale* di L.8.060.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2750 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.8.060.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2771 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio è stato *individuato il limite iniziale di* L.7.276.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2792 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.7.276.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2813 del 13/10/99 con il quale a favore della regione

Lazio e stato individuato il limite iniziale di L.15.335.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2834 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio e stato individuato il limite iniziale di L.4.602.900.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2876 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.12.276.100.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2855 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.12.268.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3044 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.11.245.800.000 sullo

stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2939 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.12.271.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3023 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.13.293.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3002 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.16.186.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2981 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.10.791.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto

con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2960 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.10.227.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3065 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.2.424.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2918 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.6.774.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2897 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Lazio è stato individuato il limlite iniziale di L.4.840.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3086 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Lazio è stato individuato il limite iniziale di L.2.903.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Lazio competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 8.060.500.000			
1979	L. 8.060.500.000			
1980	L. 7.276.000.000			
1981	L. 7.276.000.000			
1982	L. 4.602.900.000			
1982 (M.O.)	L. 15.335.000.000			
1983	L. 12.276.100.000			
1984	L. 12.268.000.000			
1985	L. 11.245.800.000			
1986	L. 12.271.200.000			
1987	L. 13.293.800.000			
1988	L. 16.186.800.000			
1989	L. 10.791.200.000			
1990	L. 10.227.000.000		Totale	149.170.800.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 2.424.000.000	Totale	2.424.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980	L.	6.774.000.000		
1981	L.	4.840.000.000		
1982	L.	2.903.400.000	Totale	14.517.400.000
			Tot.comples.	166.112.200.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Lazio risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1983	L.	35.000.000		
" 1984	L.	12.268.000.000	Totale compl.99	12.303.000.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978	L.	8.060.500.000
" 1979	L.	8.060.500.000
" 1980	L.	7.276.000.000
" 1981	L.	7.276.000.000
" 1982	L.	4.602.900.000
" 1982 (M.O.)	L.	15.335.000.000

"	1983	L.	12.276.100.000		
"	1984	L.	12.268.000.000		
"	1985	L.	11.245.800.000		
"	1986	L.	12.271.200.000		
"	1987	L.	13.293.800.000		
"	1988	L.	16.186.800.000		
"	1989	L.	10.791.200.000		
"	1990	L.	10.227.000.000	Totale	149.170.800.000

sul capitolo 4210 ex 8270

"	1982	L.	2.903.400.000	Totale	2.903.400.000
				Tot.com.2000	152.074.200.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Lazio compete un importo complessivo di L.830.561.000.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.2251 del 6/8/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.1.019.241.369.176;

- la regione Lazio ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista

dall'art 18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Lazio sul c/corrente n. 22700 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.1.019.241.369.176 (Euro 526.394.236,95) come individuato dal D.M. n.2251 del 6/8/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Lazio sul c/corrente n. 22700 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L.12.303.000.000 (Euro 6.353.969,23) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.152.074.200.000 (Euro 78.539.769,76) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Lazio a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Lazio la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e

programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore pro-tempore alle politiche
per l'urbanistica della regione Lazio
DIONISI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Abruzzo per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.
on.le Giovanni Pace, presidente della regione Abruzzo

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertoriò 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.2065 del 20/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Abruzzo giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.122.319.924.504;

- l'art.1 del D.M. n. 2729 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.1.354.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2751 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L. 1.354.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2772 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.1.420.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2793 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.1.420.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2814 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.2.780.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2835 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.880.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2877 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.2.347.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2856 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.2.347.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3045 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.2.151.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2940 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.2.347.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.L. n. 3024 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.2.543.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3003 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.3.003.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n.2982 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.2.002.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2961 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.1.956.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3066 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo, è stato individuato il limite iniziale di L.407.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2919 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.1.567.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2898 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Abruzzo è stato individuato il limlite iniziale di L.1.120.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3087 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Abruzzo è stato individuato il limite iniziale di L.671.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Abruzzo competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 1.354.000.000	
1979	L. 1.354.000.000	
1980	L. 1.420.000.000	
1981	L. 1.420.000.000	
1982	L. 880.300.000	
1982 (M.O.)	L. 2.780.000.000	
1983	L. 2.347.700.000	
1984	L. 2.347.400.000	
1985	L. 2.151.800.000	
1986	L. 2.347.700.000	
1987	L. 2.543.300.000	
1988	L. 3.003.600.000	
1989	L. 2.002.400.000	
1990	L. 1.956.000.000	Totale 27.908.200.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 407.000.000	Totale 407.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 1.567.000.000

1981 L. 1.120.000.000

1982 L. 671.700.000 Totale 3.358.700.000

Tot.comples. 31.673.900.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Abruzzo risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1983 L. 2.347.700.000

Annualità 1984 L. 2.347.400.000

Totale compl.99 4.695.100.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 1.354.000.000

" 1979 L. 1.354.000.000

" 1980 L. 1.420.000.000

" 1981 L. 1.420.000.000

" 1982 L. 880.300.000

"	1982(MO)	L.	2.780.000.000		
"	1983	L.	2.347.700.000		
"	1984	L.	2.347.400.00		
"	1985	L.	2.151.800.000		
"	1986	L.	2.347.700.000		
"	1987	L.	2.543.300.000		
"	1988	L.	3.003.600.000		
"	1989	L.	2.002.400.000		
"	1990	L.	1.956.000.000	Totale	27.908.200.000

sul capitolo 4210 ex 8270

"	1982	L.	671.700.000	Totale	671.700.000
			Tot.com.2000		28.579.900.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Abruzzo compete un importo complessivo di L.158.369.500.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.2065 del 20/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.122.319.924.504;

- la regione Abruzzo ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Abruzzo sul c/corrente n. 22701 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.122.319.924.504 (Euro 63.172.968,91) come individuato dal D.M. n.2065 del 20/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP.- Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R

provvede a trasferire in favore della Abruzzo sul c/corrente n. 22701 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 4.695.100.000 (Euro 2.424.816,79) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.28.579.900.000 (Euro 14.760.286,53) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Abruzzo a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Abruzzo la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Abruzzo
PACE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Campania per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

on.le Antonio Bassolino, presidente della regione Campania

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7 1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.2250 del 6/8/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Campania giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.1.055.775.940.754:

- l'art 1 del D.M. n. 2731 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.5.545.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M..n. 2753 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.5.545.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2774 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.6.398.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2795 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.6.398.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2816 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.11.943 000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2837 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.4.158.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2879 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.11.090.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2858 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.11.077.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3047 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.10.154.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n 2942 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.11.082.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3026 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.12.005.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3005 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.14.179.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2984 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.9.452.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2963 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.9.235.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3068 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.1.668.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2921 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.6.979.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2900 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Campania è stato individuato il limlite iniziale di L.4.985.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3089 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Campania è stato individuato il limite iniziale di L.2.991.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Campania competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 5.545.500.000	
1979	L. 5.545.500.000	
1980	L. 6.398.000.000	
1981	L. 6.398.000.000	
1982	L. 4.158.000.000	
1982 (M.O.)	L. 11.943.000.000	
1983	L. 11.090.000.000	
1984	L. 11.077.000.000	
1985	L. 10.154.400.000	
1986	L. 11.082.200.000	
1987	L. 12.005.800.000	
1988	L. 14.179.200.000	
1989	L. 9.452.800.000	
1990	L. 9.235.000.000	Totale 128.264.400.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 1.668.000.000	Totale 1.668.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 6.979.000.000

1981 L. 4.985.000.000

1982 L. 2.991.000.000 Totale 14.955.000.000

Tot.comples. 144.887.400.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Campania risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1983 L. 11.090.000.000

Annualità 1984 L. 11.077.000.000

Totale compl.99 22.167.000.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 5.545.000.000

" 1979 L. 5.545.000.000

" 1980 L. 6.398.000.000

" 1981 L. 6.398.000.000

" 1982 L. 4.158.000.000

"	1982(MO)	L.	11.943.000.000	
"	1983	L.	11.090.000.000	
"	1984	L.	11.077.000.000	
"	1985	L.	10.154.400.000	
"	1986	L.	11.082.200.000	
"	1987	L.	12.005.800.000	
"	1988	L.	14.179.200.000	
"	1989	L.	9.452.800.000	
"	1990	L.	9.235.000.000	Totale 128.264.400.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità	1981	L.	4.985.000.000	
"	1982	L.	2.991.000.000	Totale 7.976.000.000
			Tot.com.2000	136.240.400.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Campania compete un importo complessivo di L.724.437.000.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.2250 del 6/8/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia

agevolata nell'importo complessivo di L.1.055.775.940.754;

- la regione Campania ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Campania sul c/corrente n. 22711 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.1.055.775.940.754 (Euro 545.262.768,50) come individuato dal D.M. n.2250 del 6/8/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Campania sul c/corrente n. 22711 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L.22.167.000.000 (Euro 11.448.300,08) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.136.240.400.000 (Euro 70.362.294,51) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Campania a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Campania la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e

programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo e sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Campania
BASSOLINO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Molise per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

avv. Roberto Ruta, assesssore edilizia residenziale della regione Molise

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.1821 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Molise giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.56.538.608.454;

- l'art.1 del D.M n. 2730 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.451.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2752 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L. 451.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2773 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.440.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2794 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.440.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2815 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.891.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982

iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2836 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.231.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2878 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.618.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2857 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.785.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3046 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.719.900.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9

convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2941 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.716.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3025 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.776.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3004 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.916.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2983 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.611.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2962 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.597.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3067 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.136.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2920 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.454.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2899 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Molise è stato individuato il limlite iniziale di L.325.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3088 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Molise è stato individuato il limite iniziale di L.194.700.000 sullo stanziamento

per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di

autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;

- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Molise competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 451.500.000	
1979	L. 451.500.000	
1980	L. 440.000.000	
1981	L. 440.000.000	
1982	L. 231.800.000	
1982 (M.O.)	L. 891.000.000	
1983	L. 618.200.000	
1984	L. 785.400.000	
1985	L. 719.900.000	
1986	L. 716.600.000	
1987	L. 776.400.000	
1988	L. 916.800.000	
1989	L. 611.200.000	
1990	L. 597.000.000	Totale 8.647.300.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 136.000.000	Totale 136.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980	L. 454.000.000	
1981	L. 325.000.000	
1982	L. 194.700.000	Totale 973.700.000

Tot.comples.9.757.000.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Molise risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1983 L. 618.200.000

Annualità 1984 L. 785.400.000

Totale compl.99 1.403.600.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 451.500.000

" 1979 L. 451.500.000

" 1980 L. 440.000.000

" 1981 L. 440.000.000

" 1982 L. 231.800.000

" 1982(MO)L. 891.000.000

" 1983 L. 618.200.000

" 1984 L. 785.400.000

	1985	L.	719.900.000	
”	1986	L.	716.600.000	
”	1987	L.	776.400.000	
”	1988	L.	916.800.000	
”	1989	L.	611.200.000	
”	1990	L.	597.000.000 Totale	8.647.300.000

sul capitolo 4210 ex 8270

”	1982	L.	194.700.000 Totale	194.700.000
			Tot.com.2000	8.842.000.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Molise compete un importo complessivo di L.48.785.000.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1821 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.56.538.608.454;

- la regione Molise ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Molise sul c/corrente n. 22704 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.56.538.608.454 (Euro 29.199.754,40) come individuato dal D.M. n.1821 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Molise sul c/corrente n. 22704 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L.1.403.600.000 (Euro 724.898;90) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo

di L.8.842.000.000 (Euro 4.566.511,90) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Molise a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei lavori pubblici trasmette alla regione Molise la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore all'edilizia residenziale
della regione Molise
RUTA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Puglia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Raffaele Fitto, presidente della regione Puglia

PREMESSO CHE:

– l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

– l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.2066 del 20/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Puglia giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.250.916.055.691;

- l'art.1 del D.M. n. 2732 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.3.611.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2754 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.3.611.000..000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2775 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.4.167.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2796 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.4.167.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2817 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.7.781.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2838 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.2.793.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2880 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.7.451.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2859 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.7.320.100.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3048 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.6.710.900.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2943 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.7.374.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3027 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.7.989.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3006 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.9.435.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2985 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.6.290.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2964 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.6.145.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3069 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.1.086.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2922 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.4.774.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2901 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Puglia è stato individuato il limlite iniziale di L.3.411.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata. riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3090 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Puglia è stato individuato il limite iniziale di L.2.046.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

– l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;

– l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

– alla Regione Puglia competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 3.611.000.000	
1979	L. 3.611.000.000	
1980	L. 4.167.000.000	
1981	L. 4.167.000.000	
1982	L. 2.793.800.000	
1982 (M.O.)	L. 7.781.000.000	
1983	L. 7.451.200.000	
1984	L. 7.320.100.000	
1985	L. 6.710.900.000	
1986	L. 7.374.700.000	
1987	L. 7.989.300.000	
1988	L. 9.435.000.000	
1989	L. 6.290.000.000	
1990	L. 6.145.000.000	Totale 84.847.000.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 1.086.000.000	Totale 1.086.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 4.774.000.000

1981 L. 3.411.000.000

1982 L. 2.046.300.000 Totale 10.231.300.000

Tot.comples.96.164.300.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Puglia risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1983 L. 7.451.200.000

Annualità 1984 L. 7.320.100.000

Totale compl.99 14.771.300.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 3.611.000.000

" 1979 L. 3.611.000.000

" 1980 L. 4.167.000.000

" 1981 L. 4.167.000.000

" 1982 L. 2.793.800.000

"	1982(MO)	L.	7.781.000.000	
"	1983	L.	7.451.200.000	
"	1984	L.	7.320.100.000	
"	1985	L.	6.710.900.000	
"	1986	L.	7.374.700.000	
"	1987	L.	7.989.300.000	
"	1988	L.	9.435.000.000	
"	1989	L.	6.290.000.000	
"	1990	L.	6.145.000.000	Totale 84.847.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità	1981	L.	3.411.000.000	
"	1982	L.	2.046.300.000	Totale 5.457.300.000
			Tot.com.2000	90.304.300.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Puglia compete un importo complessivo di L.480.821.500.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.2066 del 20/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia

agevolata nell'importo complessivo di L.250.916.055.691;

- la regione Puglia ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 10 ottobre 2000;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Puglia sul c/corrente n. 22705 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.250.916.055.691 (Euro 129.587.328,05) come individuato dal D.M. n.2066 del 20/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Puglia sul c/corrente n. 22705 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L.14.771.300.000 (Euro 7.628.739,79) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.90.304.300.000 (Euro 46.638.278,75) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Puglia a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la regione Puglia continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla regione stessa con deliberazione della Giunta regionale n.1254 del 10 ottobre 2000;

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura

del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Puglia
FITTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Basilicata per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Filippo Bubbico, presidente della regione Basilicata

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- i DD.MM. nn.1822 del 1/7/99 e 3462 del 11/11/99 con i quali è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Basilicata giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.150.136.366.003;

- l'art.1 del D.M. n. 2734 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.031.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2755 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.031.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2776 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.980.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2797 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.980.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2818 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.2.008.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2839 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.589.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2881 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.571.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2860 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.571.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3049 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.439.500.000 sullo stanziamneto per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2944 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.571.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3028 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.702.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamneto dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3007 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.2.009.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2986 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.339.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2965 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.1.309.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3070 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.310.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2923 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.932.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2902 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Basilicata è stato individuato il limlite iniziale di L.664.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3091 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Basilicata è stato individuato il limite iniziale di L.399.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomiloni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che na previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Basilicata competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 1.031.500.000	
1979	L. 1.031.500.000	
1980	L. 980.000.000	
1981	L. 980.000.000	
1982	L. 589.000.000	
1982 (M.O.)	L. 2.008.000.000	
1983	L. 1.571.000.000	
1984	L. 1.571.000.000	
1985	L. 1.439.500.000	
1986	L. 1.571.000.000	
1987	L. 1.702.000.000	
1988	L. 2.009.400.000	
1989	L. 1.339.600.000	
1990	L. 1.309.000.000	Totale 19.132.500.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L. 310.000.000	Totale 310.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 932.000.000

1981 L. 664.000.000

1982 L. 399.000.000 Totale 1.995.000.000

Tot.comples.21.437.500.000

– tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse e stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

– la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Basilicata risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1983 L. 1.571.000.000

Annualità 1984 L. 1.571.000.000

Totale compl.99 3.142.000.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 1.031.500.000

" 1979 L. 1.031.500.000

" 1980 L. 980.000.000

" 1981 L. 980.000.000

" 1982 L. 589.000.000

"	1982(MO)	L.	2.008.000.000	
"	1983	L.	1.571.000.000	
"	1984	L.	1.571.000.000	
"	1985	L.	1.439.500.000	
"	1986	L.	1.571.000.000	
"	1987	L.	1.702.000.000	
"	1988	L.	2.009.400.000	
"	1989	L.	1.339.600.000	
"	1990	L.	1.309.000.000	Totale 19.132.500.000

sul capitolo 4210 ex 8270

"	1982	L.	399.000.000	Totale 399.000.000
			Tot.com.2000	19.531.500.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;
- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Basilicata compete un importo complessivo di L.107.187.500.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nei DD.MM. n.1822 del 1/7/99 e n.3462 del 11/11/99 relativi alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di

L.150.136.366.003;

- la regione Basilicata ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.20161 del 25 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1,D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Basilicata sul c/corrente n. 22712 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.150.136.366.003 (Euro 77.538.962,03) come individuato dai DD.MM. n.1822 del 1/7/99 e n.3462 del 11/11/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Basilicata sul c/corrente n. 22712 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L.3.142.000.000 (Euro 1.622.707,58) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L19.531.500.000 (Euro 10.087.177,92) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Basilicata a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la Regione Basilicata, continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla Regione stessa con nota n.20161 del 25 agosto 2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e

programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Basilicata
BUBBICO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Calabria per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 22 del mese di marzo presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

prof. Aurelio Misiti, assessore ai LL.PP. della regione Calabria

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i

criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei

capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- i DD.MM. n.1823 del 1/7/99, n.227 del 16/3/2000 e n. 3254 del 21/12/2000 con i quali è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Calabria e giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa

DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.340.966.894.298;

- l'art.1 del D.M. n. 2735 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.2.257.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n.2756 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L. 2.257.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della le ge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2777 del 13/10/99con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.2.604.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n.2798 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.2.604.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n.2819 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.4.868.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n.2840 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.1.575.900.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2882 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.4.203.100.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2861 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.4.203.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n.3050 del 13/10/99 con il quale a favore della regione

Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.3.853.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n.2945 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.4.203.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.L. n.3029 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.4.554.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n.3008 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.5.377.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n. 2987 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.3.585.800.000 sullo

stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2966 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.3.503.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°

- l'art.1 del D.M. n.3071 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.679.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n.2924 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L. 2.750.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. n.2903 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Caalabria è stato individuato il limlite iniziale di L.1.964.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento

per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3092 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Calabria è stato individuato il limite iniziale di L.1.178.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto

corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;
- la Corte dei Conti - Ufficio di Controllo atti dei Ministeri delle Infrastrutture e assetto del territorio - con nota n.7 del 2/2/2001, ha osservato che gli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art.63 del D.L.vo 112/98 per il trasferimento alle regioni delle competenze e dei fondi relativi ai programmi di edilizia agevolata "per il loro contenuto non rientrano tra le categorie di atti da sottoporre al controllo di legittimità" della stessa Corte "ai sensi dell'art.3 della legge n.20/94";

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Calabria competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L2.257.000.000
1979	L.2.257.000.000
1980	L.2.604.000.000
1981	L.1.575.900.000
1982	L.4.868.000.000
1982 (M.O.)	L.4.868.000.000
1983	L.4.203.100.000
1984	L.4.203.600.000
1985	L.3.853.300.000
1986	L.4.203.800.000

1987	L.4.554.200.000		
1988	L.5.377.800.000		
1989	L.3.585.200.000		
1990	L.3.503.000.000	Totale	49.649.900.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977	L.679.000.000	Totale	679.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980	L.2.750.000.000		
1981	L.1.964.000.000		
1982	L.1.178.400.000	Totale	5.892.400.000
		Tot.comples.	56.221.300.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Calabria risulta essere la seguente:

in conto residui 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1982 L.1.178.400.000 Totale 1.178.400.000

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Calabria compete un importo complessivo di L.281.106.500.000;
- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nei DD.MM. n.1823 del 1/7/99, n.227 del 16/3/2000 e n.3254 del 21/12/2000 relativi alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.340.966.894.298;
- la regione Calabria ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.10471 del 19/9/2000.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'aceredito in favore

della regione Calabria sul c/corrente n.22702 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.340.966.894.298 (Euro 176.094.704,92) come individuato dai DD.MM. n.1823/99, n.227/2000 e n.3254/2000 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato"

ART. 3

Trasferimento dell' annualità 2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. comunicherà al Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale del Bilancio l'importo di £. 1.178.400.000 pari ad euro 608.592,81 da trasferire alla Regione Calabria sul c/corrente n.22702 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato in conto residui dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Calabria a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la regione Calabria, continua ad essere concessa

Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla regione stessa con nota n.10471 del 19/9/2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 22 marzo 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore ai LL.PP. della regione Calabria
MISITI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione siciliana per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Francesco Busalacchi, dirigente generale del Dipartimento regionale LL.PP. della regione siciliana

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.2252 del 6/8/99, con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Siciliana e giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.1.150.420.779.991;

- l'art.1 del D.M. n. 2736 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.6.255.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n.2757 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L. 6.255.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2778 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.7.217.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n.2799 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.7.217.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n.2820 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.13.473.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n.2841 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.4.220.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2883 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.11.255.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2862 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.11.242.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n.3051 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.10.305.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n.2946 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.11.247.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.L. n.3030 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.12.184.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n.3009 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.14.390.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

l'art.1 del D.M. n. 2988 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.9.593.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio

- l'art.1 del D.M. n.2967 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.9.373.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3072 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.1.881.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n.2925 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L. 7.139.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. n.2904 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Siciliana è stato individuato il limlite iniziale di L.5.100.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3093 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Siciliana è stato individuato il limite iniziale di L.3.060.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;
- la Corte dei Conti - Ufficio di Controllo atti dei Ministeri delle Infrastrutture e assetto del territorio - con nota n.7 del 2/2/2001, ha osservato che gli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art.63 del D.L.vo 112/98 per il trasferimento alle regioni delle competenze e dei fondi relativi ai programmi di edilizia agevolata "per il loro contenuto non rientrano tra le categorie di atti da sottoporre al controllo di legittimità" della stessa Corte "ai sensi dell'art.3 della legge n.20/94";

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Siciliana competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L.6.255.000.000
1979	L.6.255.000.000
1980	L.7.217.500.000
1981	L.7.217.500.000
1982	L.4.220.000.000
1982 (M.O.)	L.13.473.000.000
1983	L.11.255.000.000
1984	L.11.242.200.000
1985	L.10.305.400.000
1986	L.11.247.400.000
1987	L.12.184.600.000
1988	L.14.390.400.000

1989 L.9.593.600.000

1990 L.9.373.000.000 Totale 134.229.600.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977 L.1.881.000.000 Totale 1.881.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L.7.139.000.000

1981 L.5.100.000.000

1982 L.3.060.000.000 Totale 15.299.000.000

Tot.comples. 151.409.600.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Siciliana risulta essere la seguente:

in c/residui 2000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità 1981 L.5.100.000.000

" 1982 L.3.060.000.000 Totale 8.160.000.000

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo

2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Siciliana compete un importo complessivo di L.757.048.000.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;
- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.2252 del 6/8/99, relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.1.150.420.779.991;
- la regione Siciliana ha manifestato la volontà di avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Sicilliana sul c/corrente n.22721 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.1.150.420.779.991 (Euro

594.142.748,68) come individuato dal D.M. n.2252 del 6/8/99, mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento dell'annualità 2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. comunicherà al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio l'importo di L.8.160.000.000 (Euro 4.214.288,30) in c/residui dell'anno 2000, citato in premessa da trasferire alla Regione Siciliana sul c/corrente n.22721 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Siciliana a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà patrimonio cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente accordo l'Amministrazione dei Lavori Pubblici trasmette alla regione Siciliana la documentazione concernente la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà da parte delle

Cooperative a proprietà indivisa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il dirigente generale del Dipartimento regionale LL.PP della regione siciliana
BUSALACCHI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Sardegna per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Mario Floris, presidente della regione Sardegna

PREMESSO CHE:

- l'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61;

- l'art.63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni

da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalità.

"1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.

2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60

giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilità.

4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualità future nonchè i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n.457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.

5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3. "

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualità iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalità.

Per l'erogazione delle annualità relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.

A partire dall'anno 2001 dette annualità vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del

capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.

Per l'annualità 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

I termini di restituzione delle annualità slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonchè di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.

Il reintegro alle singole regioni secondo le modalità di cui al predetto allegato n.2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualità slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.

Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalità.

1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.

2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n.112/98.

- il decreto ministeriale n.1824 del 1/7/99 con il quale è stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Sardegna giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L.266.887.465.500;

- l'art.1 del D.M. n. 2737 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.1.741.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2758 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.1.741.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1° biennio di attuazione della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2779 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.2.009.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457;

- l'art.1 del D.M. n. 2800 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.2.009.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2° biennio di attuazione della legge 5.8.78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2821 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.3.751.000.000 sullo

stanziamento previsto dall'art.1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n.9, convertito in legge 25 marzo 1982, n.94 ridotto dall'art.5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81.

- l'art.1 del D.M.n. 2842 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.1.201.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. n.2884 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.3.205.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n.9, convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M. 2863 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.3.205.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94;

- l'art.1 del D.M.n. 3052 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.2.938.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di

previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n.94 ridotto dall'art.5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118;

- l'art.1 del D.M. n. 2947 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.3.205.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di prevvisione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5/4/1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3031 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.3.472.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.118.

- l'art.1 del D.M. n. 3010 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.4.101.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2989 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.2.734.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3° della legge 11 marzo 1988 n.67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex

8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio.

- l'art.1 del D.M. n.2968 del. 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.2.671.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n.67 art.22 comma 3°.

- l'art.1 del D.M. n.3073 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.524.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art.38 della legge 5/8/78 n.457.

- l'art.1 del D.M. n. 2926 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.2.122.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n.629 convertito in legge 15.2.80 n.25 .

- l'art.1 del D.M. 2905 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Sardegna è stato individuato il limlite iniziale di L.1.514.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex. 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15./12/79 n.629 convertito in legge 15/2/80 n.25.

- l'art.1 del D.M. n.3094 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Sardegna è stato individuato il limite iniziale di L.909.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n.9 convertito nella legge 25/3/82 n.94.

- la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualità rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari;

- le ministeriali nn.601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210;

- la nota n.709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione;

- l'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilità di cessione in proprietà del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprietà indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo;
- l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale è stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

- alla Regione Sardegna competono le seguenti annualità:

sul capitolo 4208 ex 8267

1978	L. 1.741.000.000	
1979	L. 1.741.000.000	
1980	L. 2.009.000.000	
1981	L. 2.009.000.000	
1982	L. 1.201.700.000	
1982 (M.O.)	L. 3.751.000.000	
1983	L. 3.205.300.000	
1984	L. 3.205.300.000	
1985	L. 2.938.200.000	
1986	L. 3 205.400.000	
1987	L. 3 472.600.000	
1988	L. 4.101.600.000	
1989	L. 2.734.400.000	
1990	L. 2.671.000.000	Totale 37.986.500.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977 L. 524.000.000 Totale 524.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 2.122.000.000

1981 L. 1.514.000.000

1982 L. 909.000.000 Totale 4.545.000.000

Tot.comples. 43.055.500.000

- tali annualità dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse è stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

- la situazione di tali annualità in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Sardegna risulta essere la seguente:

in c/residui 1999

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1983 L 3.205.300.000

Annualità 1984 L. 3.205.300.000

Totale compl.99 6.410.600.000

in c/cassa 2000

sul capitolo 4208 ex 8267

Annualità 1978 L. 1.741.000.000

" 1979 L. 1.741.000.000

" 1980 L. 2.009.000.000

" 1981 L. 2.009.000.000

" 1982 L. 1.201.700.000

"	1982(MO)	L.	3.751.000.000	
"	1983	L.	3.205.300.000	
"	1984	L.	3.205.300.000	
"	1985	L.	2.938.000.000	
"	1986	L.	3.205.400.000	
"	1987	L.	3.472.600.000	
"	1988	L.	4.101.600.000	
"	1989	L.	2.734.400.000	
"	1990	L.	2.671.000.000	Totale 37.986.500.000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualità	1981	L.	1.514.000.000	
"	1982	L.	909.000.000	*Totale* 2.423.000.000
			Tot.com.2000	40.409.500.000

- tali annualità saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse;

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n.2 lett.B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n.909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualità slittate dalle leggi finanziarie 1993 -94 -95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Sardegna compete un importo complessivo di L.215.277.500.000;

- è stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalità ivi fissate;

- è stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nel decreto n.1824 del 1/7/99 relativo alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia

agevolata nell'importo complessivo di L.266.887.465.500;

- la regione Sardegna ha manifestato la volontà di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n.179 con nota n.6883 del 26 settembre 2000.

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Sardegna sul c/corrente n. 22709 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.266.887.465.500 (Euro 137.835.872,84) come individuato dal D.M. n.1824 del 1/7/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale.- contributi Stato".

ART. 3

Trasferimento delle annualità 1999/2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree

Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Sardegna sul c/corrente n. 22709 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L.6.410.600.000 (Euro 3.310.798,60) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L.40.409.500.000 (Euro 20.869.765,06) in conto competenza dell'anno 2000.

ART. 4

Trasferimento delle annualità dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualità, nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalità ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Sardegna a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

ART. 5

Cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n.179 concernente le cooperative a proprietà indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la regione Sardegna, continua ad essere concessa dall'Amministrazione Centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla regione stessa con nota n.6883 del 26 settembre 2000.

ART. 6

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e

programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 7

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 8

Esecutività

L'esecutività del presente accorto decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 26 ottobre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

Il presidente della regione Sardegna
FLORIS

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Piemonte per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott.ssa Anna Di Aichelburg, responsabile del settore rapporti Stato regioni, direzione regionale Gabinetto della presidenza della giunta regionale

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui

L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- l'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- la somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- l'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE

del 16 marzo 1994;

- con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1377 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Piemonte, una giacenza di cassa di L.762.688.698.570;

- con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1402 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Piemonte una ulteriore giacenza di cassa di L.25.132.240 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- con note 21 settembre 2000 n.2226 e 25 ottobre 2000 n.2539 è stato disposto l'accredito, a favore delle ATC della Regione Piemonte della complessiva somma di L.102.965.862.869 nella quale è compresa l'anticipazione di L.15.751.409.869alle ATC di ALESSANDRIA, CUNEO e NOVARA per i programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513, di cui è già tenuto conto nella determinazione delle giacenze della stessa legge individuate al successivo comma;

- con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1245, 18 ottobre 2000 n.2446 e 13 dicembre 2000 n.3222 - 29 maggio 2000 n.1246, 9 novembre 2000 n.2636 e 13 dicembre 2000 n.3218- 29 maggio 2000 n.1248 e 18 ottobre 2000 n.2448 - 29 maggio 2000 n.1243, 18 ottobre 2000 n.2452 e 13 dicembre 2000 n.3221 - 29 maggio 2000 n.1244, 18 ottobre 2000 n.2451 e 13 dicembre 2000 n.3219 - 29 maggio 2000 n.1242, 18 ottobre 2000 n.2447 e 13 dicembre 2000 n.3220 - 29 maggio 2000 n.1247 e 18 ottobre 2000 n.2449 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ATC di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- ATC di	Alessandria	L.	4.093.454.765
- ATC di	Asti	L.	5.530.435.444
- ATC di	Biella	L.	4.760.619.391
- ATC di	Cuneo	L.	5.143.163.095
- ATC di	Novara	L.	25.588.805.571
- ATC di	Torino	L.	57.595.716.111
- ATC di	Vercelli	L.	3.698.818.098
		L.	106.411.012.475

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati

all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Piemonte ammontano complessivamente a:

L. 11.702.174.510

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Piemonte secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 762.713.830.810

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Piemonte la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 32.301.583.160

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Piemonte la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 16.414.410.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Piemonte deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 265.956.087.120

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Piemonte deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 11.420.009.614

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Piemonte deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 198.773.520.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Piemonte deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 3.467.610.400

L. 25.509.761.600

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Piemonte devono essere detratte le erogazioni disposte in data 21 settembre 2000 n.2226 e 25 ottobre 2000 n.2539 in favore delle ATC operanti nella regione stessa pari a:

L. 87.214.453.000

- Di conseguenza per la regione Piemonte viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 219.088.382.236

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ATC ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Piemonte:

- ATC di	Alessandria	L.	4.093.454.765
- ATC di	Asti	L.	5.530.435.444
- ATC di	Biella	L.	4.760.619.391
- ATC di	Cuneo	L.	5.143.163.095
- ATC di	Novara	L.	25.588.805.571
- ATC di	Torino	L.	57.595.716.111
- ATC di	Vercelli	L.	3.698.818.098
		L.	106.411.012.475

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Piemonte sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.32.301.583.160 (trentaduemiliarditrecentounomilionicinquecento-ottantatremilacentosessanta) pari a Euro 16.682.375,47.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art. 1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Piemonte, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L. 16.414.410.000 (sedicimiliardiquattrocentoquattordicimilioni-quattrocentodiecimila) pari a Euro 8.477.335,29.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Piemonte è attribuita la somma di L.3.467.610.400 (tremiliardiquattrocentosessantasettemilioniseicentodiecimilaquattrocento) pari a Euro 1.790.871,31.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Piemonte sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1

giugno 2000 n.1377 e n.1402 in complessive

			L. 762.713.830.810
va ridotta dei seguenti importi:			
a) giro fondi	L.	277.376.096.734	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.	198.773.520.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L.	3.467.610.400	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L.	25.509.761.600	
d) erogazione straordinaria alle ATC	L.	87.214.453.000	
Totale riduzione			L.592.341.441.734
e conseguentemente viene ad essere pari a:			
Totale giacenza di cassa			L.170.372.389.076

ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.48.715.993.160 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.219.088.382.236 (duecentodiciannovemiliardiottantotto-milionitrecentoottantaduemiladuecentotrentasei) pari a Euro 113.149.706,52.

ART.7

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.106.411.012.475 (centoseimiliardiquattrocentoundicimilionidodicimila-quattrocentosettantacinque) pari a Euro 54.956.701,53 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dalle ATC territorialmente competenti è attribuita alla regione Piemonte ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Piemonte in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei

DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1377

e n. 1402	L.	762.713.830.810
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - note 21 settembre e 25 ottobre 2000 n.2226 e n.2539 <u>a detrarre</u>	L.	87.214.453.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000) <u>a detrarre</u>	L.	3.467.610.400
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi	L.	32.301.583.160
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)	L.	16.414.410.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513	L.	106.411.012.475
Importo attribuito	L.	827.158.773.045

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Piemonte la somma di L.11.702.174.510 (undicimiliardisettecentoduemilionicentosettantaquattromilacinquecentodieci) pari a Euro 6.043.668,76 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31930 intestato alla regione Piemonte presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Torino.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Piemonte con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Piemonte dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.31930 intestato alla regione Piemonte presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Torino.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Piemonte, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31930 intestato alla regione Piemonte presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Torino

ART.14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

p. *Il presidente della regione Piemonte*
La responsabile del settore rapporti
Stato regioni, direzione regionale Gabinetto
della presidenza della giunta regionale
DI AICHELBURG

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Valle d'Aosta per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 24 del mese di maggio presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

on.le Franco Vallet, assessore delegato della regione Valle d'Aosta

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire ,nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui

L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998:

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella

delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1376 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Valle d'Aosta, una giacenza di cassa di L.12.143.394.038;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1365 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Valle d'Aosta una ulteriore giacenza di cassa di L.545.440 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dal seguente ARER le somme a fianco indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- ARER di AOSTA L. 3.980.225.354

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Valle d'Aosta ammontano complessivamente a:

L. 23.400.000

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti

previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Valle d'Aosta secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 12.143.939.478

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Valle d'Aosta la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 624.909.270

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Valle d'Aosta la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 347.530.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Valle d'Aosta deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 4.397.593.313

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Valle d'Aosta deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 3.845.490.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Valle d'Aosta deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 90.096.850

L. 662.804.900

- Di conseguenza per la regione Valle d'Aosta viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 4.120.393.685

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dall'ARER, alla data del presente atto, il seguente importo complessivo da attribuire alla regione Valle d'Aosta a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- ARER di AOSTA L. 3.980.225.354

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Valle d'Aosta sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.624.909.270 (seicentoventiquattromilioninovecentonovemila-duecentosettanta) pari a Euro 322.738,70.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Valle d'Aosta, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.347.530.000 (trecentoquarantasettemilionicinquecento-trentamila) pari a Euro 179.484,27.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Valle d'Aosta è attribuita la somma di L.90.096.850 (novantamilioninovantaseimilaottocentocinquanta) pari a Euro 46.531,14.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Valle d'Aosta sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1365 e n.1376 in complessive:

			L. 12.143.939.478
va ridotta dei seguenti importi:			
a) giro fondi	L.	4.397.593.313	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.	3.845.490.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L.	90.096.850	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L.	662.804.900	
Totale riduzione			L. 8.995.985.063
e conseguentemente viene ad essere pari a:			
Totale giacenza di cassa			L. 3.147.954.415

ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.972.439.270 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L4.120.393.685 (quattromiliardicentoventimilionitrecento-novantatremilaseicentoottantacinque) pari a Euro 2.128.005,75

ART.7

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.3.980.225.354 (tremiliardinovecento-ottantamilioniduecentoventicinquemilatrecentocinquantaquattro) pari a Euro 2.055.614,84 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati delle ARER territorialmente competenti, è attribuita alla regione Valle d'Aosta per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926

SICILIA		8,1017
SARDEGNA		3,3871
	Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Valle d'Aosta in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1365 e n.1376		L.	12.143.939.478
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	90.096.850
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	624.909.270
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	347.530.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L.	3.980.225.354
	Importo attribuito	L.	17.006.507.252

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Valle d'Aosta la somma di L.23.400.000 (ventitre-

milioniquattrocentomila) pari a Euro 12.085,09 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22719 intestato alla regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Valle d'Aosta con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22719 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22719 intestato alla stessa regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 24 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore delegato della regione Valle d'Aosta
VALLET

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Lombardia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 9 del mese di aprile presso la sede della regione Lombardia, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Carlo Lio, assessore alle opere pubbliche politica per la casa e protezione civile della regione Lombardia

PREMESSO CHE.

- L'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art 10 della legge 14 febbraio 1963, n 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- **A)** L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- **B)** Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b

- Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione LOMBARDIA ha aderito con la sottoscrizione dei protocolli d'intesa in data 17 giugno 1999 e 2 luglio 1999 promossi dai Comuni di Milano e Mantova;

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex Gescal relativi agli pregressi che affluiranno agli Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1372 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione LOMBARDIA una giacenza di cassa di L.930.263.598.158 nella quale è compreso l'importo complessivo di L.18.400.000.000 sui fondi del quadriennio 1992-95 destinati dalla stessa Regione ai protocolli d'intesa in data 17 giugno 1999 e 2 luglio 1999 con i Comuni di Milano e Mantova;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1401 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione LOMBARDIA una ulteriore giacenza di cassa di L.41.772.360 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha

manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 6 settembre 2000 n.2067 è stato disposto l'accredito, a favore delle ALER della Regione LOMBARDIA della complessiva somma di L.70.574.994.408

- Con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1258 e 18 ottobre 2000 n.2453 – 29 maggio 2000 n.1256 – 29 maggio 2000 n.1252 – 29 maggio 2000 n.1250 e 18 ottobre 2000 n.2457 – 29 maggio 2000 n.1257 e 18 ottobre 2000 n.2459 – 29 maggio 2000 n.1249 e 18 ottobre 2000 n.2458 – 29 maggio 2000 n.1253 e 18 ottobre n.2455 – 29 maggio 2000 n.1254 – 29 maggio 2000 n.1251 e 18 ottobre 2000 n.2454 – 29 maggio 2000 n.1255 e 18 ottobre 2000 n.2456 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ALER di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

ALER di	Bergamo	L.11.373.050.615
ALER di	Brescia	L.13.761.591.373
ALER di	Busto Arsizio	L.===========
ALER di	Como	L. 318.891.610
ALER di	Cremona	L. 6.018.464.138
ALER di	Lecco	L. 1.801.802.022
ALER di	Mantova	L. 3.190.253.734
ALER di	Pavia	L. 196.023.052
ALER di	Sondrio	L. 658.673.290
ALER di	Varese	L.14.065.670.143

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risulta versata dall'ALER di Milano la somma di seguito indicata a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzata ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

ALER di	Milano	L.53.837.047.273

Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712, 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione LOMBARDIA ammontano complessivamente a

L.12.287.150.023

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione LOMBARDIA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.930.305.370.518

- Con il presente atto viene attribuita alla regione LOMBARDIA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 54.173.791.885

- Con il presente atto viene attribuita alla regione LOMBARDIA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 29.267.500.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LOMBARDIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L.412.907.926.179

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LOMBARDIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 22.525.313.344

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LOMBARDIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L.333.368.035.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LOMBARDIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 6.701.748.950

L. 49.301.968.300

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LOMBARDIA deve essere detratta l'erogazione disposta in data 6 settembre 2000 n.2067 in favore delle ALER operanti nella regione stessa pari a:

L. 70.574.994.408

- Per la completa attuazione dei protocolli d'intesa per i Comuni di Milano e Mantova datati 17 giugno 1999 e 2 luglio 1999 che rivestono preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula degli stessi protocolli, dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione LOMBARDIA, deve essere detratto l'importo complessivo dei fondi ad essi destinati pari a:

L. 18.400.000.000

- Di conseguenza per la regione LOMBARDIA viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 99.966.676.222

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ALER ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione LOMBARDIA:

ALER di	Bergamo	L. 11.373.050.615
ALER di	Brescia	L. 13.761.591.373
ALER di	Busto Arsizio	L.============
ALER di	Como	L. 318.891.610
ALER di	Cremona	L. 6.018.464.138
ALER di	Lecco	L. 1.801.802.022
ALER di	Mantova	L. 3.190.253.734
ALER di	Pavia	L. 196.023.052
ALER di	Sondrio	L. 658.673.290
ALER di	Varese	L. 14.065.670.143
		L. 51.384.419.977

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risulta versato dall'ALER di Milano, alla data del presente atto, il seguente importo complessivo da attribuire alla regione LOMBARDIA a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

ALER di Milano L. 53.837.047.273

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione LOMBARDIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.54.173.791.885(cinquantaquattromiliardicentosettantatremilionisettecentonovan-tunomilaottocentottantacinque) pari a Euro 27.978.428,57.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione LOMBARDIA, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.29.267.500.000(ventinovemiliardiduecentosessantasettemilioni cinquecentomila) pari a Euro 15.115.402,29.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione LOMBARDIA è attribuita la somma di L.6.701.748.950(seimiliardisettecentounomilionisettecentoquarantottomilanovecentocinquanta) pari a Euro 3.461.164,48.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione LOMBARDIA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1372 e n.1401 in complessive:

L.930.305.370.518

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi L.435.433.239.523

b) alluvione 94 (L.35/1995) L.333.368.035.000

c.1) leggi assestamento bilancio		
(art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 6.701.748.950	
c.2) quota parte stanziamenti		
da iscrivere in bilancio		
(All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 49.301.968.300	
d) erogazione straordinaria alle ALER	L. 70.574.994.408	
e) protocolli d'intesa		
Comuni di Milano e Mantova	L. 18.400.000.000	
Totale riduzione		L.913.779.986.181
e conseguentemente viene ad essere pari a:		
Totale giacenza di cassa		L. 16.525.384.337

ART. 6

Protocolli di intesa

L'importo complessivo di L.18.400.000.000, relativo ai protocolli d'intesa con i Comuni di Milano e Mantova specificati in premesse e nei considerata, dovrà essere accreditato dalla Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVVENZ. PROGR. CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato secondo i tempi, le modalità e le procedure previste dall'accordo di programma.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal citato atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto corrente n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG."(fondo unico) ad incremento degli importi attribuiti alla Regione LOMBARDIA.

ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui/c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva

somma di L.83.441.291.885 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.99.966.676.222 (novantanovemiliardi novecentosessantaseimilioni seicentosettantaseimiladuecentoventidue) pari a Euro 51.628.479,61.

ART.8

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.51.384.419.977(cinquantunomiliarditrecentottantaquattromilioniquattrocentodicia nnovemilanovecentosettantasette) pari a Euro 26.537.838,20 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dalle ALER territorialmente competenti è attribuita alla regione LOMBARDIA ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.9

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.53.837.047.273(cinquantatremiliardi ottocentotrentasettemilioniquarantasettemiladuecentosettantatre) pari a Euro 27.804.514,49 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dalle ALER territorialmente competenti, è attribuita alla regione LOMBARDIA per effetto dell'intesa dei 2/16 marzo 2000.

ART.10

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7, 8 e 9, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG. (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.11

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.12

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione LOMBARDIA in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1372 e n.1401		L. 930.305.370.518
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 – nota 6 settembre 2000 n.2067	a detrarre	L. 70.574.994.408
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 6.701.748.950
- protocolli d'intesa per i Comuni di Milano e Mantova	a detrarre	L. 18.400.000.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999 – 2000 per contributi ex GESCAL pregressi		L. 54.173.791.885
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998(art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L. 29.267.500.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513		L. 51.384.419.977
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L. 53.837.047.273
	Importo attribuito	L.1.023.291.386.295

ART.13

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è

attribuita alla regione LOMBARDIA la somma di L.12.287.150.023(dodicimiliardi duecentottantasettemilionicentocinquantamilaventitre) pari a Euro 6.345.783,40 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.30268 intestato alla regione LOMBARDIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione LOMBARDIA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione LOMBARDIA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.30268 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.15

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione LOMBARDIA ,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.30268 intestato alla stessa regione LOMBARDIA presso la Tesoreria centrale dello Stato

ART.16

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.17

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.18

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 9 aprile 2001

Il Ministro dei lavori pubblici
presidente del C.E.R.
NESI

L'assessore OO.PP. politiche per la casa
e protezione civile della regione Lombardia
LIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Accordo di programma tra il Ministero delle infrastruttre e dei trasporti - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Liguria per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 11 del mese di ottobre presso la sede dell'ex Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presidente del C.E.R.

ing. Roberto Levaggi, assessore della regione Liguria

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;
- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;
- L'art.2 del D.L.vo 30.7.1999 n.300 ha disposto l'accorpamento tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti;
- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;

- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n.1354 e n.1403 nonché 11 settembre 2000 n.2170 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Liguria, una giacenza di cassa di L.223.529.401.163;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 15 settembre 2000 n.2191 è stato disposto l'accredito, a favore delle ARTE della Regione Liguria della complessiva somma di L.62.915.394.988;

- Con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1234 - 29 maggio 2000 n.1233 e 18 ottobre 2000 n.2468 - 29 maggio 2000 n.1235 - 29 maggio 2000 n.1232 e 18 ottobre 2000 n.2467 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ARTE di GENOVA, SAVONA, IMPERIA e LA SPEZIA dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i

fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- ARTE di	GENOVA	L.	995.399.060
- ARTE di	SAVONA	L.	807.584.795
- ARTE di	IMPERIA	L.	5.030.309.535
- ARTE di	LA SPEZIA	L.	4.736.612.653

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Liguria ammontano complessivamente a

L. 3.885.378.707

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Liguria secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 223.529.401.163

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Liguria la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 12.651.530.270

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Liguria la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 6.496.810.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Liguria deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 91.365.344.050

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Liguria deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 77.853.435.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Liguria deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L 1.397.734.200

L. 10.282.546.800

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Liguria deve essere detratta l'erogazione disposta in data 15 settembre 2000 n.2191 in favore delle ARTE operanti nella regione stessa pari a:

L. 62.915.394.988

- Di conseguenza per la regione Liguria viene a determinarsi una situazione di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria che presenta un **saldo negativo** pari a:

– L. 1.136.713.605

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ARTE ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Liguria:

- ARTE di	GENOVA	L.	995.399.060
- ARTE di	SAVONA	L.	807.584.795
- ARTE di	IMPERIA	L.	5.030.309.535
- ARTE di	LA SPEZIA	L.	4.736.612.653
		L.	11.569.906.043

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattromiliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Liguria sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.12.651.530.270 (dodicimiliardiseicentocinquantunomilioni-cinquecentotrentamiladuecentosettanta) pari a Euro 6.533.970,09.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Liguria, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.6.496.810.000 (seimiliardiquattrocentonovantaseimilioniottocento-diecimila) pari a Euro 3.355.322,35

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27

ottobre 1988 alla Regione Liguria è attribuita la somma di L.1.397.734.200 (unmiliardotrecentonovantasettemilionisettecentotrentaquattromiladuecento) pari a Euro 721.869,47.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Liguria sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1354 e n.1403 nonché 11 settembre 2000 n.2170 in complessive:

L. 223.529.401.163

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L. 91.365.344.050	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L. 77.853.435.000	
c.1) leggi assestamento bilancio		
(art.4 del presente accordo - All.3 intesa)	L. 1.397.734.200	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio		
(All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 10.282.546.800	
d) erogazione straordinaria alle ARTE	L. 62.915.394.988	
Totale riduzione		L. 243.814.455.038
e conseguentemente viene a presentare un saldo negativo pari a:		- L.20.285.053.875

ART. 6

Riduzioni situazioni di cassa

Il saldo negativo di cassa determinato al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è ridotto della

complessiva somma di L.19.148.340.270 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive - L. 1.136.713.605 (unmiliardocentotrentaseimilioni-settecentotredicimilaseicentocinque) pari a - Euro 587.063,58.

ART.7

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.11.569.906.043 (undicimiliardicinquecentosessantanovemilioninovecentoseimilaquarantatre) pari a Euro 5.975.357,80 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dalle ARTE territorialmente competenti è attribuita alla regione Liguria ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

La giacenza di cassa individuata dal precedente articolo 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovrà essere accreditata dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul

c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico)

per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Liguria in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1354 e n.1403, 11 settembre 2000 n.2170	L.	223.529.401 163
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 15 settembre 2000 n.2191 a detrarre	L.	62.915.394.988
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000) a detrarre	L.	1.397.734.200
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi	L.	12.651.530.270
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)	L.	6.496.810.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513	L.	11.569.906.043
Importo attribuito	L.	189.934.518.288

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Liguria la somma di L.3.885.378.707 (tremiliardi-ottocentoottantacinquemilionitrecentosettantottomilasettecentosette) pari a Euro 2.006.630,64 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa

Depositi e prestiti sul c/c n.32211 intestato alla regione Liguria presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Genova.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Liguria con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Liguria dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.32211 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Genova.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Liguria, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.32211 intestato alla regione Liguria presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Genova.

ART.14

Notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 11 ottobre 2001

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore della regione Liguria
LEVAGGI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Veneto per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Pietro Rizza, dirigente regionale per l'edilizia abitativa della regione Veneto

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui

L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella

delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n.1379 e n.1400 nonché 26 luglio 2000 n.1875 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Veneto, una giacenza di cassa di L.316.381.454.745 nella quale è compreso l'importo residuo di L.37.880.000.000 dei fondi destinati dalla stessa Regione agli accordi di programma in data 18 marzo 1997 e 15 settembre 1997 stipulati tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la detta Regione Veneto ed il Comune di VENEZIA;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 21 settembre 2000 n.2229 è stato disposto l'accredito, a favore delle ATER della Regione Veneto della complessiva somma di L.107.655.991.630;

- Con DD.MM. 22 novembre 2000 nn.2740 e 2741 è stato disposto l'accredito di complessive L.37.880.000.000 a favore del Comune di VENEZIA ai sensi degli accordi di programma in data 18 marzo 1997 e 15 settembre 1997;

- Con decreti ministeriali 29 maggio 2000, n.1330 - 29 maggio 2000 n.1334

- 29 maggio 2000 n.1327 e 9 novembre 2000 n.2644 - 29 maggio 2000 n.1328 e 9 novembre 2000 n.2645 - 29 maggio 2000 n.1333 e 9 novembre 2000 n.2646 - 29 maggio 2000 n.1332 e 9 novembre 2000 n.2647 - 29 maggio 2000 n.1329 e 9 novembre 2000 n.2648 - 29 maggio 2000 n.1331 e 9 novembre 2000 n.2649 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ATER di BELLUNO, MONSELICE, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA e VICENZA dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- ATER di	BELLUNO	L.	5.469.315.074
- ATER di	MONSELICE	L.	72.826.404
- ATER di	PADOVA	L.	7.767.609.177
- ATER di	ROVIGO	L.	8.523.172.066
- ATER di	TREVISO	L.	4.863.112.857
- ATER di	VENEZIA	L.	5.413.878.362
- ATER di	VERONA	L.	12.353.636.088
- ATER di	VICENZA	L.	6.194.616.576

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Veneto ammontano complessivamente a

L. 9.145.239.623

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Veneto secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 316.381.454.745

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Veneto la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L 22.039.004.930

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Veneto la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 12.672.770.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 190.837.886.429

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 10.338.985.151

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 135.620.925.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3

all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 3.123.682.450

L. 22.979.627.300

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Veneto deve essere detratta l'erogazione disposta in data 21 settembre 2000 n.2229 in favore delle ATER operanti nella regione stessa pari a:

L. 107.655.991.630

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione Veneto deve essere detratta l'erogazione disposta con DD.MM. 22 novembre 2000 nn.2740 e 2741 in favore del Comune di VENEZIA, ai sensi degli accordi di programma specificati in premesse, pari a complessive:

L. 37.880.000.000

- Di conseguenza per la regione Veneto viene a determinarsi una situazione di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria che presenta un <u>saldo negativo</u> pari a:

<u>L. 157.343.868.285</u>

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ATER ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Veneto:

- ATER di BELLUNO L. 5.469.315.074
- ATER di MONSELICE L. 72.826.404
- ATER di PADOVA L. 7.767.609.177
- ATER di ROVIGO L. 8.523.172.066
- ATER di TREVISO L. 4.863.112.857
- ATER di VENEZIA L. 5.413.878.362

- ATER di	VERONA	L.	12.353.636.088
- ATER di	VICENZA	L.	6.194.616.576
		L.	50.658.166.604

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattromiliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Veneto sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.22.039.004.930 (ventiduemiliarditrentanovemilioniquattromilanovecentotrenta) pari a Euro 11.382.196,15.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Veneto, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.12.672.770.000 (dodicimiliardiseicentosettantaduemilionisette-centosettantamila) pari a Euro 6.544.939,50.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Veneto è attribuita la somma di L.3.123.682.450 (tremiliardicentoventitremilioniseicentoottantaduemilaquattrocentocinquanta) pari a Euro 1.613.247,35.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Veneto sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000, e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1379 e n.1400 nonché 26 luglio 2000 n.1875 in complessive:

L. 316.381.454.745

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L. 201.176.871.580	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L. 135.620.925.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 3.123.682.450	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 22.979.627.300	
d) erogazione straordinaria alle ATER	L.107.655.991.630	
e) accordo di programma erogazione al Comune di VENEZIA	L. 37.880.000.000	
Totale riduzione		L. 508.437.097.960
e conseguentemente viene a presentare un saldo negativo pari a:		- L.192.055.643.215

ART. 6

Riduzioni situazioni di cassa

Il saldo negativo di cassa determinato al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è ridotto della complessiva somma di L.34.711.774.930 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive - L.157.343.868.285 (centocinquantasettemiliardi-trecentoquarantatremilioniottocentosessantottomiladuecentoottantacinque) pari a - Euro 81.261.326,31.

ART.7

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.50.658.166.604 (cinquantamiliardiseicentocinquantottomilionicentosessantaseimilaseicento-

quattro) pari a Euro 26.162.759,64 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 delle ATER territorialmente competenti è attribuita alla regione Veneto ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

La giacenza di cassa individuata dal precedente articolo 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovrà essere accreditata dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345

FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Veneto in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1379 e n.1400 - 26 luglio 2000 n.1875		L. 316.381.454.745
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 21 settembre 2000 n.2229	a detrarre	L. 107.655.991.630
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 3.123.682.450

- accordo di programma per il Comune di Venezia	a detrarre	L.	37.880.000.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	22.039.004.930
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	12.672.770.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513		L.	50.658.166.604
	Importo attribuito	L.	253.091.722.199

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Veneto la somma di L.9.145.239.623 (novemiliardi-centoquarantacinquemilioniduecentotrentanovemilaseicentoventitre) pari a Euro 4.723.122,10 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.30522 intestato alla regione Veneto presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Veneto con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Veneto dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP.

mediante versamento sul c/c n.30522 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia..

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Veneto,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.30522 intestato alla regione Veneto presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia.

ART.14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il dirigente regionale per l'edilizia della regione Veneto
RIZZA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Paolo Ciani, vice presidente della regione Friuli-Venezia Giulia

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni; da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3 Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi

di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex Gescal relativi agli pregressi che affluiranno agli Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a 384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1° giugno 2000 n.1375 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA una giacenza di cassa di L.192.117.008.670;

- Con decreto ministeriale 1° giugno 2000 n.1391 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA una ulteriore giacenza di cassa di L.6.382.880 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 6 settembre 2000 n.2066 è stato disposto l'accredito, a favore delle ATER della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA della complessiva somma di L.21.560.359.000;

- sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dalle seguenti ATER le somme a fianco di ciascuno indicate a

a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.:25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

ATER di GORIZIA	L. 621.889.541
ATER di PORDENONE	L.4.961.944.771
ATER di TRIESTE	L. 965.874.072
ATER di UDINE	L.4.609.893.719

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712, 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA ammontano complessivamente a

L.2.117.751.524

CONSIDERATO CHE

Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.192.123.391.550

- Con il presente atto viene attribuita alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 7.422.046.615

- Con il presente atto viene attribuita alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 4.576.080.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 72.335.503.843

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di: L. 494.074.347

Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L.45.672.880.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 1.215.131.800

L. 8.939.217.200

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA deve essere detratta l'erogazione disposta in data 6 settembre 2000 n.2066 in favore delle ATER operanti nella regione stessa pari a:

L.21.560.359.000

- Di conseguenza per la regione FRIULI VENEZIA GIULIA viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L.53.904.351.975

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dalle ATER, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- ATER di GORIZIA	L. 621.889.541
- ATER di PORDENONE	L. 4.961.944.771
- ATER di TRIESTE	L. 965.874.072
- ATER di UDINE	L. 4.609.893.719
Totale	L.11.159.602.103

Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.7.422.046.615(settemiliardiquattrocentoventiduemilioni quarantaseimilaseicentoquindici) pari a Euro 3.833.167,18.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16

marzo 1994, la somma di L.4.576.080.000(quattromiliardi cinquecentosettantaseimilioniottantamila) pari a Euro 2.363.348,09.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA è attribuita la somma di L.1.215.131.800 (unmiliardoduecentoquindicimilionicentotrentunomilaottocento) pari a Euro 627.563,20.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione FRIULI VENEZIA GIULIA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1375 e n.1391 in complessive

L.192.123.391.550

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L.72.829.578.190	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.45.672.880.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 1.215.131.800	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 8.939.217.200	
d) erogazione straordinaria alle ATER	L.21.560.359.000	
Totale riduzione		L.150.217.166.190

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa	L. 41.906.225.360

ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.11.998.126.615 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.53.904.351.975 (cinquantatremiliardinovecentoquattromilioni trecentocinquantunomilanovecentosettantacinque) pari a Euro 27.839.274,47.

ART.7

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.11.159.602.103(undicimiliardi centocinquantanovemilioniseicentoduemilacentotre) pari a Euro 5.763.453,50 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dalle ATER territorialmente competenti, è attribuita alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 diccmbre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue attribuite alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2,3,4,5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1375 e n.1391		L.192.123.391.550
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000-nota 6 settembre 2000 n.2066	a detrarre	L. 21.560.359.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio(all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 1.215.131.800
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex GESCAL pregressi		L. 7.422.046.615
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L. 4.576.080.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L. 11.159.602.103
	Importo attribuito	L.192.505.629.468

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA la somma di L.2.117.751.524 (duemiliardicentodiciassettemilionisettecentocinquantunomilacinquecentoventiquat

tro) pari a Euro 1.093.727,39 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22714 intestato alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22714 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione FRIULI VENEZIA GIULIA, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22714 intestato alla stessa regione FRIULI VENEZIA GIULIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il vice presidente della regione Friuli-Venezia Giulia
CIANI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la provincia autonoma di Trento per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 11 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presidente del C.E.R.

dott. Floriano Gubert, dirigente del servizio edilizia abitativa della provincia autonoma di Trento

PREMESSO CHE:

- La Provincia Autonoma di TRENTO risulta attributaria in via primaria delle funzioni in materia di edilizia residenziale, come dall'art.8, n.10 del proprio statuto speciale e della relativa normativa di attuazione di cui agli articoli 1 e 24 del D.P.R. 22 marzo 1974, n.381 e dell'art.5 della legge 30 novembre 1989, n.386;

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;
- L'art.2 del D.L.vo 30.7.1999 n.300 ha disposto l'accorpamento tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e Trasporti;
- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6

della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:
- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base

delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e

della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le Regioni e le Provincie autonome sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1380 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Provincia autonoma di TRENTO, una giacenza di cassa di L.50.533.551.338;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1364 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Provincia Autonoma di TRENTO una ulteriore giacenza di cassa di L.3.990.000 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risulta versata dal seguente ITEA la somma a fianco indicata a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della

legge 8 agosto 1977, n.513:

- ITEA di TRENTO L. 3.364.347.039

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Provincia Autonoma di TRENTO ammontano complessivamente a:

L. 2.841.597.010

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole Regioni ed alle Provincie Autonome delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla Provincia Autonoma di TRENTO secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 50.537.541.338

- Con il presente atto viene attribuita alla Provincia Autonoma di TRENTO la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 5.476.603.370

- Con il presente atto viene attribuita alla Provincia Autonoma di TRENTO la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 3.277.500.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Provincia Autonoma di TRENTO deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia

sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 66.226.000.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Provincia Autonoma di TRENTO deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 33.701.250.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Provincia Autonoma di TRENTO deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 817.237.500

L. 6.012.075.000

- Di conseguenza per la Provincia Autonoma di TRENTO viene a determinarsi una situazione di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria che presenta un **saldo negativo**, pari a:

- L. 47.464.917.792

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risulta versato dall'ITEA, alla data del presente atto, il seguente importo complessivo da attribuire alla Provincia Autonoma di TRENTO a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- ITEA di TRENTO L. 3.364.347.039

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Provincia Autonoma di TRENTO sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.5.476.603.370 (cinquemiliardiquattrocento-settantaseimilioniseicentotremilatrecentosettanta) pari a Euro 2.828.429,59.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Provincia Autonoma di TRENTO, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.3.277.500.000 (tremiliardiduecentosettantasette-milionicinquecentomila) pari a Euro 1.692.687,49.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Provincia Autonoma di TRENTO è attribuita la somma di L.817.237.500 (ottocentodiciassettemilioniduecentotrentasettemilacinquecento) pari a Euro 422.067,95.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della Provincia Autonoma di TRENTO sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1364 e n.1380 in complessive:

L. 50.537.541.338

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L. 66.226.000.000	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L. 33.701.250.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo - All.3 intesa)	L. 817.237.500	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 6.012.075.000	
Totale riduzione		L. 106.756.562.500
e conseguentemente viene a presentare un **saldo negativo** pari a:		- **L.56.219.021.162**

ART. 6

Riduzioni situazioni di cassa

Il saldo negativo di cassa determinato al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è ridotto della complessiva somma di L.8.754.103.370 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive - **L.47.464.917.792** (quarantasettemiliardiquattrocento-sessantaquattromilioninovecentodiciassettemilasettecentonovantadue) pari a - Euro 24.513.584,26.

ART.7

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.3.364.347.039 (tremiliarditrecentosessanta-quattromilionitrecentoquarantasettemilatrentanove) pari a Euro 1.737.540,24 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dall'ITEA territorialmente competente, è attribuita alla Provincia Autonoma di TRENTO per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo, dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996

MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Provincia Autonoma di TRENTO in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1364 e n.1380		L.	50.537.541.338
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	817.237.500
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	5.476.603.370
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	3.277.500.000

- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10

del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036 L. 3.364.347.039

Importo attribuito L. 61.838.754.247

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla Provincia Autonoma di TRENTO la somma di L.2.841.597.010 (duemiliardiottocentoquarantunomilionicinquecentonovantasettemiladieci) pari a Euro 1.467.562,38 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22715 intestato alla Provincia Autonoma di TRENTO presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla Provincia Autonoma di TRENTO con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla Provincia Autonoma di TRENTO dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22715 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di TRENTO, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22715 intestato alla stessa

Provincia Autonoma di TRENTO presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 11 ottobre 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il dirigente del servizio edilizia abitativa
della provincia autonoma di Trento
GUBERT

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la provincia autonoma di Bolzano per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 10 del mese di ottobre presso la sede dell'ex Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presidente del C.E.R.

dott. Luigi Cigolla, assessore della provincia autonoma di Bolzano

PREMESSO CHE:

- La Provincia Autonoma di BOLZANO risulta attributaria in via primaria delle funzioni in materia di edilizia residenziale, come dall'art.8, n.10 del proprio statuto speciale e della relativa normativa di attuazione di cui agli articoli 1 e 24 del D.P.R. 22 marzo 1974, n.381 e dell'art.5 della legge 30 novembre 1989, n.386;

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;
- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;
- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;
- L'art.2 del D.L.vo 30.7.1999 n.300 ha disposto l'accorpamento tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti;
- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei

pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV.

FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a

L.384.323.043.470 è ripartita tra le Regioni e le Provincie autonome sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1381 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Provincia autonoma di BOLZANO, una giacenza di cassa di L.69.996.567.381;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1363 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Provincia Autonoma di BOLZANO una ulteriore giacenza di cassa di L.4.508.000 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risulta versata dal seguente IPEAA la somma a fianco indicata a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- IPEAA di BOLZANO L. 3.427.433.862

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Provincia Autonoma di BOLZANO ammontano complessivamente a:

L. 2.712.257.412

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole Regioni ed alle Provincie Autonome delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla Provincia Autonoma di BOLZANO secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 70.001.075.381

- Con il presente atto viene attribuita alla Provincia Autonoma di BOLZANO la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 6.187.601.000

- Con il presente atto viene attribuita alla Provincia Autonoma di BOLZANO la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 3.703.000.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Provincia Autonoma di BOLZANO deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata

utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 38.076.500.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Provincia Autonoma di BOLZANO deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 923.335.000

L. 6.792.590.000

- Di conseguenza per la Provincia Autonoma di BOLZANO viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 34.099.251.381

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risulta versato dall'IPEAA, alla data del presente atto, il seguente importo complessivo da attribuire alla Provincia Autonoma di BOLZANO a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IPEAA di BOLZANO L. 3.427.433.862

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Provincia Autonoma di BOLZANO sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.6.187.601.000 (seimiliardicentoottantasette-milioniseicentounomila) pari a Euro 3.195.629,23.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Provincia Autonoma di BOLZANO, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.3.703.000.000 (tremiliardisettecentotremilioni) pari a Euro 1.912.439,90.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Provincia Autonoma di BOLZANO è attribuita la somma di L.923.335.000 (novecentoventitremilionitrecentotrentacinquemila) pari a Euro 476.862,73.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della Provincia Autonoma di BOLZANO sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1363 e n.1381 in complessive:

		L. 70.001.075.381
va ridotta dei seguenti importi:		
a) alluvione 94 (L.35/1995)	L. 38.076.500.000	
b.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 923.335.000	
b.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 6.792.590.000	
Totale riduzione		L. 45.792.425.000
e conseguentemente viene ad essere pari a:		
Totale giacenza di cassa		L. 24.208.650.381

ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.9.890.601.000 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.34.099.251.381 (trentaquattromiliardinovantanove-milioniduecentocinquantunomilatrecentoottantuno) pari a Euro 17.610.793,63.

ART.7

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.3.427.433.862 (tremiliardiquattrocento-ventisettemilioniquattrocentotrentatremilaottocentosessantadue) pari a Euro 1.770.121,86 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dall'IPEAA territorialmente competente, è attribuita alla Provincia Autonoma di BOLZANO per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo, dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 diccmbre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. BOLZANO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926

SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Provincia Autonoma di BOLZANO in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1363 e n.1381		L.	70.001.075.381
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	923.335.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	6.187.601.000
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	3.703.000.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L.	3.427.433.862
	Importo attribuito	L.	82.395.775.243

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è

attribuita alla Provincia Autonoma di BOLZANO la somma di L.2.712.257.412 (duemiliardisettecentododicimilioniduecentocinquantasettemilaquattrocento-dodici) pari a Euro 1.400.764,05 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22716 intestato alla Provincia Autonoma di BOLZANO presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla Provincia Autonoma di BOLZANO con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla Provincia Autonoma di BOLZANO dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22716 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di BOLZANO, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22716 intestato alla stessa Provincia Autonoma di BOLZANO presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione
Il presente accortdo è sottoposto al visto e registrazione dell'Ufficio Centrale Bilancio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

ART.16

Esecutività
L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

Roma, 10 ottobre 2001

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore della provincia autonoma di Bolzano
CIGOLLA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Emilia-Romagna per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Vasco Errani, presidente della giunta della regione Emilia-Romagna

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui

L..850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella

delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1378 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Emilia Romagna, una giacenza di cassa di L.209.126.003.293;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1392 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Emilia Romagna una ulteriore giacenza di cassa di L.18.516.120 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 21 settembre 2000 n.2223 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione Emilia Romagna della complessiva somma di L.41.979.281.786;

- Con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1336 e 9 novembre 2000 n.2642 - 29 maggio 2000 n.1340 e 9 novembre 2000 n.2643 - 29 maggio 2000 n.1339

- 29 maggio 2000 n.1337, 9 novembre 2000 n.2639 e 15 dicembre 2000 n.3241 - 29 maggio 2000 n.1342 e 9 novembre 2000 n.2638 - 29 maggio 2000 n.1341 e 9 novembre 2000 n.2640 - 29 maggio 2000 n.1338 - 29 maggio 2000 n.1335 e 9 novembre 2000 n.2641 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per gli IACP di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- IACP	di	BOLOGNA	L.	15.166.918.929
- IACP	di	FERRARA	L.	8.006.893.639
- IACP	di	FORLI' CESENA	L.	9.813.041.488
- IACP	di	MODENA	L.	23.186.741.389
- IACP	di	PARMA	L	2.847.824.945
- IACP	di	PIACENZA	L.	103.399.202
- IACP	di	RAVENNA	L.	3.752.500.275
- IACP	di	REGGIO EMILIA	L.	558.835.489

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Emilia Romagna ammontano complessivamente a

L. 7.996.861.858

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Emilia Romagna secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 209.144.519.413

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Emilia Romagna la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 20.222.694.225

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Emilia Romagna la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 11.230.440.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Emilia Romagna deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 274.256.000.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Emilia Romagna deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 15.642.516.840

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Emilia Romagna deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 124.443.935.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Emilia Romagna deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come

dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 2.662.932.550

L. 19.590.082.700

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Emilia Romagna deve essere detratta l'erogazione disposta in data 21 settembre 2000 n.2223 in favore degli IACP operanti nella regione stessa pari a:

L. 41.979.281.786

- Di conseguenza per la regione Emilia Romagna viene a determinarsi una situazione di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, che presenta un saldo negativo pari a:

- L. 237.977.095.238

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dagli IACP ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Emilia Romagna:

- IACP	di	BOLOGNA	L.	15.166.918.929
- IACP	di	FERRARA	L.	8.006.893.639
- IACP	di	FORLI' CESENA	L.	9.813.041.488
- IACP	di	MODENA	L.	23.186.741.389
- IACP	di	PARMA	L	2.847.824.945
- IACP	di	PIACENZA	L.	103.399.202
- IACP	di	RAVENNA	L.	3.752.500.275
- IACP	di	REGGIO EMILIA	L.	558.835.489
			L.	63.436.155.356

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione

dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Emilia Romagna sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.20.222.694.225 (ventimiliardiduecentoventidue-milioniseicentonovantaquattromiladuecentoventicinque) pari a Euro 10.444.149,95

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a

Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Emilia Romagna, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.11.230.440.000 (undicimiliardiduecentotrentamilioni-quattrocentoquarantamila) pari a Euro 5.800.038,22.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Emilia Romagna è attribuita la somma di L.2.662.932.550 (duemiliardiseicentosessantaduemilioninovecentotrentadue-milacinquecentocinquanta) pari a Euro 1.375.289,89.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Emilia Romagna sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1378 e n.1392 in complessive:

L. 209.144.519.413

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi L. 289.898.516.840

b) alluvione 94 (L.35/1995) L. 124.443.935.000

c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa) L. 2.662.932.550

c.2) quota parte stanziamenti
da iscrivere in bilancio
(All.3 dell'intesa L.421,9 MLD) L. 19.590.082.700

d) erogazione straordinaria agli IACP L. 41.979.281.786

Totale riduzione L. 478.574.748.876

e conseguentemente viene a presentare
un saldo negativo pari a: - L.269.430.229.463

ART. 6

Riduzioni situazioni di cassa

Il saldo negativo di cassa determinato al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è ridotto della complessiva somma di L.31.453.134.225 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive - **L.237.977.096.238** (duecentotrentasettemiliardi-novecentosettantasettemilioninovantaseimiladuecentotrentotto) pari a - Euro 122.904.912,66.

ART.7

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.63.436.155.356 (sessantatremiliardiquattrocentotrentaseimilionicentocinquantacinquemilatre-centocinquantasei) pari a Euro 32.762.040,09 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dagli IACP territorialmente competenti è attribuita alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

La giacenza di cassa individuata dal precedente articolo 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996

MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Emilia Romagna in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1378 e n.1392		L.	209.144.519.413
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 1 settembre 2000 n.2223	a detrarre	L.	41.979.281.786
- riduzione degli stanziamenti op ata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	2.662.932.550
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	20.222.694.225
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	11.230.440.000

- giacenze programmi attivati ai sensi

dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 L. 63.436.155.356

Importo attribuito L. 259.391.594.658

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Emilia Romagna la somma di L.7.996.861.858 (settemiliardinovecentonovantaseimilioniottocentosessantunomilaottocentocin-quantotto) pari a Euro 4.130.034.,48 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.30864 intestato alla regione Emilia Romagna presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Emilia Romagna con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Emilia Romagna dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.30864 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Emilia Romagna, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa

Depositi e Prestiti sul c/corrente n.30864 intestato alla regione Emilia Romagna presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

ART.14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il presidente della giunta
della regione Emilia-Romagna
ERRANI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Toscana per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di marzo presso la regione Toscana in Firenze, i sottoscritti:

on.le Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Claudio Martini, presidente della regione Toscana

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da- attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione Toscana ha aderito con la sottoscrizione dell'accordo di programma del 29 novembre 1999 per il Comune di SIENA, del protocollo d'intesa del 14 luglio 1999 per il Comune di CASCINA nonché con la delibera n.1211 del 20 novembre 2000 per il Comune di FIRENZE;

- con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- l'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- la somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- l'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1351 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Toscana, una giacenza di cassa di L.733.614.182.634 nella quale sono compresi gli importi di L.600.000.000 sui fondi del quadriennio 1992-95 e di L.4.400.000.000 sui fondi del triennio 1996-98 destinati dalla stessa Regione rispettivamente all'accordo di programma per il Comune di SIENA ed al protocollo d'intesa per il Comune di FIRENZE;

- con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1404 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Toscana una ulteriore giacenza di cassa di L.16.826.880 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- con nota 11 settembre 2000 n.2172 è stato disposto l'accredito, a favore delle ATER della Regione Toscana della complessiva somma di L.82.474.158.000;

- con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1227 - 29 maggio 2000 n.1218 e 18 ottobre 2000 n.2441 - 29 maggio 2000 n.1222 - 29 maggio 2000 n.1219 e 18 ottobre 2000 n.2444 - 29 maggio 2000 n.1225 e 9 novembre 2000 n.2635 - 29 maggio 2000 n.1224 e 18 ottobre 2000 n.2442 - 29 maggio 2000 n.1226 e 12 febbraio 2001 n.236- 29 maggio 2000 n.1221 e 18 ottobre 2000 n.2445 - 29 maggio 2000 n.1223 - 29 maggio 2000 n.1220 e 18 ottobre 2000 n.2443 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ATER di AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA, PRATO e SIENA dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- ATER di	AREZZO	L.	4.793.148.581
- ATER di	FIRENZE	L.	34.092.402.402
- ATER di	GROSSETO	L.	101.834.210
- ATER di	LIVORNO	L.	6.536.086.774
- ATER di	LUCCA	L.	1.532.296.000
- ATER di	M.CARRARA	L.	1.883.570.258
- ATER di	PISA	L.	1.352.171.850

- ATER di	PISTOIA	L.	----
- ATER di	PRATO	L.	1.875.418.138
- ATER di	SIENA	L.	4.449.585.877
	totale	L.	56.616.514.090

- nel detto importo complessivo dei fondi della gestione speciale è compresa la somma di L.1.250.000.000 destinata dalla Regione Toscana al protocollo d'intesa in data 14 luglio 1999 promosso dal Comune di CASCINA;

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.5 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino

al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Toscana ammontano complessivamente a

L. 8.487.846.435

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Toscana secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 733.631.009.514

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Toscana la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 21.311.865.730

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Toscana la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 11.370.970.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 180.115.166.500

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 6.805.893.739

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 131.146.345.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 2.567.731.550

L. 18.889.728.700

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Toscana deve essere detratta l'erogazione disposta in data 11 settembre 2000 n.2172 in favore delle ATER operanti nella regione stessa pari a:

L. 82.474.158.000

- Per la completa attuazione dell'accordo di programma per il Comune di SIENA datato 29 novembre 1999 e del protocollo d'intesa per il Comune di FIRENZE di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1211 del 20 novembre 2000, che rivestono preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula del detto accordo nonché con la stessa delibera, dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione Toscana devono essere detratti gli importi dei fondi ad essi destinati pari a:

L. 5.000.000.000

- Di conseguenza per la regione Toscana viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 339.314.821.755

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ATER ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Toscana:

- ATER di	AREZZO	L.	4.793.148.581
- ATER di	FIRENZE	L.	34.092.402.402
- ATER di	GROSSETO	L.	101.834.210
- ATER di	LIVORNO	L.	6.536.086.774
- ATER di	LUCCA	L.	1.532.296.000
- ATER di	M.CARRARA	L.	1.883.570.258
- ATER di	PISA	L.	1.352.171.850
- ATER di	PISTOIA	L.	----
- ATER di	PRATO	L.	1.875.418.138
- ATER di	SIENA	L.	4.449.585.877
		L.	56.616.514.090

- Per la completa attuazione del protocollo d'intesa per il Comune di CASCINA datato 14 luglio 1999, che riveste preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula dello stesso protocollo, dalle giacenze di cassa sui programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, di cui al precedente comma, deve essere detratto l'importo dei fondi ad esso destinati pari a:

	L.	1.250.000.000.
riducento così tali giacenze a:	L.	55.366.514.090

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente

accordo viene attribuita alla Regione Toscana sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.21.311.865.730 (ventunomiliarditrecentoundicimilioniottocento-sessantacinquemilasettecentotrenta) pari a Euro 11.006.660,09.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Toscana, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.11.370.970.000 (undicimiliarditrecentosettantamilioninovecento-settantamila) pari a Euro 5.872.615,91.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Toscana è attribuita la somma di L.2.567.731.550 (duemiliardicinquecentosessantasettemilionisettecentotrentunomilacinque-centocinquanta) pari a Euro 1.326.122,67.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Toscana sui c/c n.20103 e n.20104 della

Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1351 e n.1404 in complessive:

		L.733.631.009.514
va ridotta dei seguenti importi:		
a) giro fondi	L.186.921.060.239	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.131.146.345.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 2.567.731.550	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 18.889.728.700	
d) erogazione straordinaria alle ATER	L. 82.474.158.000	
e) accordo di programma Comune di Siena e protocollo d'intesa Comune di Firenze	L. 5.000.000.000	
Totale riduzione		L. 426.999.023.489
e conseguentemente viene ad essere pari a:		
Totale giacenza di cassa		L. 306.631.986.025

ART. 6

Accordo di programma con il comune di Siena e protocollo d'intesa con il comune di Firenze

L'importo di L.5.000.000.000, relativo all'accordo di programma con il Comune di Siena ed al protocollo d'intesa con il Comune di Firenze specificati in premesse e nei considerata, dovrà essere accreditato dalla Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVVENZ. PROGR. CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai

sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato secocndo i tempi, le modalità e le procedùre previste dall'accordo di programma.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal citato atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto corrente n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) ad incremento degli importi attribuiti alla Regione Toscana.

ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.32.682.835.730 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.339.314.821.755 (trecentotrentanovemiliarditrecento-quattordicimilioniottocentoventunomilasettecentocinquantacinque) pari a Euro 175.241.480,66.

ART.8

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 pari a complessive L.55.366.514.090 (cinquantacinquemiliarditrecentosessantaseimilionicinquecentoquattordici-milanovanta) la pari a Euro 28.594.418,18 individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 delle ATER territorialmente competenti è attribuita alla regione Toscana ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.9

Protocollo d'intesa con il comune di Cascina

L'importo di L.1.250.000.000, relativo al protocollo d'intesa con il Comune di Cascina specificato nelle premesse e nei considerata e proveniente dai fondi attribuiti sui programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, dovrà essere accreditato dalla Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVVENZ. PROGR. CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato secocndo i tempi, le modalità e le procedure previste nell'accordo di programma.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal detto atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto corrente n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) ad incremento degli importi attribuiti alla Regione Toscana.

ART.10

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.11

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 diccmbre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017

SARDEGNA		3,3871
	Totale	100,0000

ART.12

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Toscana in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1351 e n.1404		L.	733.631.009.514
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 11 settembre 2000 n.2172	a detrarre	L.	82.474.158.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	2.567.731.550
- accordo di programma e protocollo di intesa per i Comuni di Siena e Firenze	a detrarre	L.	5.000.000.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	21.311.865.730
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	11.370.970.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513		L.	56.616.514.090
detratti fondi protocollo d'intesa col Comune di CASCINA		L.	1.250.000.000
		L.	55.366.514.090
	Importo attribuito	L.	731.638.469.784

ART.13

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Toscana la somma di L.8.487.846.435 (ottomiliardiquattrocentoottantasettemilioniottocentoquarantaseimilaquattrocentotrentacinque) pari a Euro 4.383.606,85 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22703 intestato alla regione Toscana presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Toscana con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Toscana dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22703 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.15

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Toscana,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22703 intestato alla stessa regione Toscana presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.16

Notifica al Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutivita è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza

ART.17

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.18

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il presidente della regione Toscana
MARTINI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Umbria per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

ing. Luciano Tortoioli, direttore generale alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture, della regione Umbria

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

- Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione UMBRIA ha aderito con la sottoscrizione dei protocolli d'intesa in data 15 luglio 1999 promossi dai Comuni di Gubbio e Citta di Castello;

- Con nota 3 agosto 2000 n.8666/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.672.924.297.304 di cui L.350.000.000.000 gia ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.380.305.033.137,

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999,

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1371 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione UMBRIA una giacenza di cassa di L.172.458.637.831 nella quale è compreso l'importo complessivo di L.4.000.000.000 sui fondi del triennio 1996-98 destinati dalla stessa Regione ai protocolli d'intesa in data 15 luglio 1999 per i Comuni di Gubbio e Città di Castello;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1393 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione UMBRIA una ulteriore giacenza di cassa di L.5.027.400 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha

manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 11 settembre 2000 n.2171 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione UMBRIA della complessiva somma di

L.104.676.048.722

- Con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1240 e n.1241 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per gli IACP di Perugia e Terni dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- IACP di Perugia L.2.486.305.093
- IACP di Terni L.5.582.016.451

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate

Con note 1° marzo 2000 n.411712, e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione UMBRIA ammontano complessivamente a

L.1.498.862.762

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione UMBRIA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.172.463.665.231

- Con il presente atto viene attribuita alla regione UMBRIA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 4.226.016.185

- Con il presente atto viene attribuita alla regione UMBRIA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 2.514.130.000

Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione UMBRIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L.100.627.499.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione UMBRIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 6.905.326.695

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione UMBRIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L.26.005.540.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione UMBRIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 648.456.450

L. 4.770.423.300

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione UMBRIA deve essere detratta l'erogazione disposta in data 11 settembre 2000 n.2171 in favore degli IACP operanti nella regione stessa pari a:

L.104.676.048.722

- Per la completa attuazione dei protocolli d'intesa per i Comuni di Gubbio e Città di Castello datati 15 luglio 1999 che rivestono preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula degli stessi protocolli, dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione UMBRIA, deve essere detratto l'importo dei fondi ad esso destinati pari a complessive:

L. 4.000.000.000

Di conseguenza per la regione UMBRIA viene a determinarsi una situazione di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, che presenta **un saldo negativo** pari a:

-L.68.429.482.751

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dagli IACP ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla Regione UMBRIA:

- IACP di Perugia	L.2.486.305.093
- IACP di Terni	L.5.582.016.451
Totale	L.8.068.321.544

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentottantaquattromiliarditre centoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione UMBRIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.4.226.016.185 (quattromiliardiduecentoventiseimilionisedicimilacentottanta cinque) pari a Euro 2.185.555,21.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione UMBRIA, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.2.514.130.000 (duemiliardicinquecentoquattordicimilionicentotrenta mila) pari a Euro 1.298.439,78.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione UMBRIA è attribuita la somma di L. 648.456.450 (seicentoquaranto ottomilioniquattrocentocinquantaseimilaquattrocentocinquanta) pari a Euro 334.899,81.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione UMBRIA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1371 e n.1393 in complessive:

L.172.463.665.231

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L.107.532.825.695	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L. 26.005.540.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 648.456.450	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 4.770.423.300	
d) erogazione straordinaria agli IACP	L.104.676.048.722	
e) protocolli d'intesa Comuni di Mgubbio e Città di Castello	L. 4.000.000.000	
Totale riduzione		L.247.633.294.167

e conseguentemente viene a presentare **un saldo negativo** pari a:

-L..75.169.628.936

ART. 6

Protocolli di intesa

L'importo complessivo di L.4.000.000.000, relativo ai protocolli d'intesa con i Comuni di Gubbio e Città di Castello specificato in premesse e nei considerata, dovrà essere accreditato dalla Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVV PROGR. CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato secondo i tempi, le modalità e le procedure previste dall'accordo di programma.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal citato atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto corrente n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG."(fondo unico) ad incremento degli importi attribuiti alla Regione UMBRIA.

ART. 7

Riduzione saldo negativo

Il saldo negativo di cassa determinate al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è ridotto della complessiva somma di L.6.740.146.185 pervenendo, di conseguenza, a presentare un **saldo negativo** pari a complessive **-L.68.429.482.751** (sessantottomiliardiquattrocentoventinove milioniquattrocentottantaduemilasettecentocinquantuno) pari a -Euro 35.340.878,47.

ART.8

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 individuata in complessive L.8.068.321.544 (ottomiliardisessantottomilionitrecentoventunomilacinquecento quarantaquattro) pari a Euro 4.166.940,33 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dagli IACP territorialmente competenti è attribuita alla regione UMBRIA ai sensi dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

La giacenza di cassa individuata dal precedente articolo 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovrà essere accreditata dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione UMBRIA in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1giugno 2000 n.1371 e n.1393		L. 172.463.665.231
- anticipazione del fabbisogno al 31/12/2000 – nota 11/09/2000 n.2171	a detrarre	L. 104.676.048.722
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 648.456.450
- protocollo d'intesa per i Comuni di Gubbio e Città di Castello	a detrarre	L. 4.000.000.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex GESCAL pregressi		L. 4.226.016.185
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L. 2.514.130.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 - della legge 8 agosto1977 n.513		L. 8.068.321.544
	Importo attribuito	L. 77.947.627.788

ART.12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione UMBRIA la somma di L.1.498.862.762(unmiliardoquattrocentonovantottomilioniottocentosessantaduemilasettecentosessantadue) pari a Euro 774.098,01 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31068 intestato alla regione UMBRIA presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione UMBRIA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione UMBRIA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.31068 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione UMBRIA ,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31068 intestato alla stessa regione UMBRIA presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il direttore generale alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture della regione Umbria
TORTOIOLI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Marche per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 9 del mese di agosto presso la sede dell'ex Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presidente del C.E.R.

ing. Giorgio Girotti Pucci, dirigente del servizio edilizia pubblica della regione Marche

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;
- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;
- L'art.2 del D.L.vo 30.7.1999 ha disposto l'accorpamento tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti;
- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui

L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- l'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- la somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- l'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza

della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n.1355 e n.1394 nonché 26 luglio 2000 n.1880 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Marche, una giacenza di cassa di L.206.677.864.829;

- con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- con nota 21 settembre 2000 n.2228 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione Marche della complessiva somma di L.55.999.394.700;

- con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1238 e 18 ottobre 2000 n.2463 - 29 maggio 2000 n.1236 e 18 ottobre 2000 n.2461 - 29 maggio 2000 n.1237 e 18 ottobre 2000 n.2460 - 29 maggio 2000 n.1239 e 18 ottobre 2000 n.2462 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per gli IACP di ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA e PESARO-URBINO dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- IACP di ANCONA L. 12.263.795.434
- IACP di ASCOLI PICENO L. 4.793.667.334
- IACP di MACERATA L. 7.190.623.545
- IACP di PESARO-URBINO L. 7.249.674.250

- sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risulta versata dal seguente IACP la somma a fianco indicata a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- IACP di FERMO L. 534.308.465

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con nota 16 luglio 2001 n.4.13604 la Cassa Depositi e Prestiti ha confermato l'acquisizione al c/c n.20104 della sopracitata somma di L.534.308.465 versata dall'IACP di FERMO a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzata ai fini dell'art.25 della legge 8.8.1977 n.513 solo parzialmente rilevabile dai predetti tabulati annuali della stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Marche ammontano complessivamente a:

L. 1.535.850.145

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Marche secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 206.677.864.829

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Marche la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 6.528.879.860

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Marche la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 4.001.080.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Marche deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 93.671.690.059

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Marche deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 2.596.403.604

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Marche deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 40.176.620.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Marche deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 1.056.788.450

L. 7.774.351.300

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Marche deve essere detratta l'erogazione disposta in data 21 settembre 2000 n.2228 in favore degli IACP (o comunque denominati) operanti nella regione stessa pari a:

L. 55.999.394.700

- Di conseguenza per la regione Marche viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 15.932.576.576

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dagli IACP ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Marche:

- IACP di	ANCONA	L. 12.263.795.434
- IACP di	ASCOLI PICENO	L. 4.793.667.334
- IACP di	MACERATA	L. 7.190.623.545
- IACP di	PESARO-URBINO	L. 7.249.674.250
		L. 31.497.760.563

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione Marche a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IACP di FERMO L. 534.308.465

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Marche sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.6.528.879.860 (seimiliardicinquecentoventottomilioniottocentoset-tanovemilaottocentosessanta) pari a Euro 3.371.885,05.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Marche, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la

somma di L.4.001.080.000 (quattromiliardiunmilioneottantamila) pari a Euro 2.066.385,37.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Marche è attribuita la somma di L.1.056.788.450 (unmiliardocinquantaseimilionisettecentoottantottomilaquattrocentocinquanta) pari a Euro 545.785,69.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Marche sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1355 e n.1394 nonché 26 luglio 2000 n.1880 in complessive:

L. 206.677.864.829

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L.	96.268.093.663
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.	40.176.620.000
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L.	1.056.788.450
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L.	7.774.351.300

d) erogazione straordinaria agli IACP L. 55.999.394.700

Totale riduzione L. 201.275.248.113

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa L. 5.402.616.716

ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.10.529.959.860 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.15.932.576.576 (quindicimiliardinovecentotrentadue-milionicinquecentosettantaseimilacinquecentosettantasei) pari a Euro 8.228.489,09.

ART.7

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.31.497.760.563 (trentunomiliardiquattrocentonovantasettemilionisettecentosessantamilacinque-centosessantatre) pari a Euro 16.267.235,75 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dagli IACP territorialmente competenti è attribuita alla regione Marche ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.8

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.534.308.465 (cinquecentotrentaquattromi-

lionitrecentoottomilaquattrocentosessantacinque) pari a Euro 275.947,29 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, è attribuita alla regione Marche per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6, 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345

FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Marche in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1355 e n.1394 - 26 luglio 2000 n.1880		L.	206.677.864.829
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 21 settembre 2000 n.2228	a detrarre	L.	55.999.394.700
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	1.056.788.450

- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi	L.	6.528.879.860
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)	L.	4.001.080.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513	L.	31.497.760.563
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036	L.	534.308.465
Importo attribuito	L.	192.183.710.567

ART.12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Marche la somma di L.1.535.850.145 (unmiliardo-cinquecentotrentacinquemilioniottocentocinquantamilacentoquarantacinque) pari a Euro 793.200,40 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31118 intestato alla regione Marche presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Ancona.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Marche con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Marche dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP.

mediante versamento sul c/c n.31118 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Ancona

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Marche,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31118 intestato alla stessa regione Marche presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Ancona

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza

ART.16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

ART. 17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 9 agosto 2001

p. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il dirigente del servizio ediliza pubblica
della regione Marche
GIROTTI PUCCI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Lazio per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

arch. Massimo Rinversi, direttore del dipartimento urbanistica e casa della regione Lazio

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- **A)** L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- **B)** Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

  all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

  all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

  all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2. 'Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione LAZIO ha aderito con la sottoscrizione del protocollo d'intesa in data 18 febbraio 1994 – 22 settembre 1999 promosso dal Comune di Roma;

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG. cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

I contributi ex GESCAL, relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n.1356 e n.1395 nonché 26 luglio 2000 n.1881 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione LAZIO una giacenza di cassa di L.1.517.864.519.663 nella quale è compreso l'importo di L.90.000.000.000 sui fondi del triennio 1996-98 destinati dalla stessa Regione al protocollo d'intesa in data 18 febbraio 1994 – 22 settembre 1999;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 7 agosto 2000 n.1974 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione LAZIO della complessiva somma di L.273.430.000.000;

- Con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1230 e 18 ottobre 2000 n.2466 – 29 maggio 2000 n.1231 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per gli IACP di Latina e Civitavecchia dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- IACP di Latina	L. 5.875.449.715
- IACP di Civitavecchia	L. 73.905.248

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dai seguenti IACP (o comunque denominati) le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- IACP di Frosinone	L. 1.077.651.092
- IACP di Rieti	L. 5.108.920.030
- IACP di Roma	L.25.077.481.561
- IACP di Viterbo	L. 7.975.793.678

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.2[illegible] [illegible] 'egge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono ssere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712, 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione LAZIO ammontano complessivamente a:

L.14.468.216.100

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione LAZIO secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.1.517.864.519.663

- Con il presente atto viene attribuita alla regione LAZIO la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 40.555.304.840

Con il presente atto viene attribuita alla regione LAZIO la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 24.493.160.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L.254.594.979.985

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 13.365.607.962

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L.249.564.260.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 6.165.641.150

L. 45.358.047.100

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione LAZIO deve essere detratta l'erogazione disposta in data in favore degli IACP operanti nella regione stessa pari a:

L. 273.430.000.000

- Di conseguenza per la regione LAZIO viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L.740.434.448.306

- Il protocollo d'intesa per il Comune di Roma datato 18 febbraio 1994- 22 settembre 1999 riveste preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula dello stesso protocollo e per la sua attuazione la Regione Lazio dovrà accantonare sulle giacenze di cassa di L.740.434.448.306 la somma di L.90.000.000.000

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dagli IACP ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione LAZIO:

- IACP di Latina	L. 5.875.449.715
- IACP di Civitavecchia	L. 73.905.248
	L. 5.949.354.963

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione LAZIO a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IACP di Frosinone	L. 1.077.651.092
- IACP di Rieti	L. 5.108.920.030
- IACP di Roma	L.25.077.481.561
- IACP di Viterbo	L. 7.975.793.678
	L.39.239.546.361

Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione LAZIO sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.40.555.304.840(quarantamiliardicinquecentocinquantacinquemilionitrecentoquat-tromilaottocentoquaranta) pari a Euro 20.945.066,98.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione LAZIO, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la

somma di L.24.493.160.000(ventiquattromiliardiquattrocentonovantatremilioni centosessantamila) pari a Euro 12.649.661,46.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione LAZIO è attribuita la somma di L.6.165.641.150 (seimiliardicento sessantacinquemilioniseicentoquarantunomilacentocinquanta) pari a Euro 3.184.287,91.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione LAZIO sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1356 e n.1395 nonché 26 luglio 2000 n.1881 in complessive:

L.1.517.864.519.663

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L.267.960.587.947
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.249.564.260.000
c.1) leggi assestamento bilancio	
(art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 6.165.641.150
c.2) quota parte stanziamenti	
da iscrivere in bilancio	

(All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 45.358.047.100
d) erogazione straordinaria agli IACP	L.273.430.000.000
Totale riduzione	L.842.478.536.197

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa L. 675.385.983.466

ART. 6

Protocollo d'intesa con il Comune di Roma

L'importo di L.90.000.000.000, relativo al protocollo d'intesa con il Comune di Roma specificato in premesse sarà accantonato a cura della Regione Lazio per essere gestito sulla base delle procedure stabilite nel relativo accordo di programma.

ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.65.048.464.840 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.740.434.448.306 (settecentoquantamiliardiquattrocentotrenta quattromilioniquattrocentoquaranttottomilatrecentosei) pari a Euro 382.402.479,15.

ART.8

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.5.949.354.963 (cinquemiliardinovecentoquarantanovemilionitrecentocinquantaquattromilanovecentosessantatre) pari a Euro 3.072.585,42 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dagli IACP territorialmente competenti è attribuita alla regione LAZIO ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.9

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.39.239.546.361 (trentanovemiliardiduecentotrenta novemilionicinquecentoquarantaseimilatrecentosessantuno) pari a Euro 20.265.534,44 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, è attribuita alla regione LAZIO per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.10

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 8 e 9, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione LAZIO in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5. 8 e 9 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1356 e n.1395 - 26 luglio 2000 n.1881	L.1.517.864.519.663
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 – nota 7 agosto 2000 n.1974	L. 273.430.000.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000) a detrarre	L. 6.165.641.150
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex GESCAL pregressi	L. 40.555.304.840
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998(art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)	L. 24.493.160.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.5 della legge 8 agosto 1977 n.513	L. 5.949.354.963
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036	L. 39.239.546.361
Importo attribuito	L.1.348.506.244.677

ART.12

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208

"CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.13

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione LAZIO la somma di L.14.468.216.100 (quattordici

miliardiquattrocentosessantottomilioniduecentosedicimilacento) pari a Euro 7.472.210,02 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31183 intestato alla regione LAZIO presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

ART.14

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione LAZIO con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione LAZIO dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.31183 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

ART.15

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione LAZIO, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31183 intestato alla stessa regione LAZIO presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

ART.16

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.17

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.18

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il direttore del dipartimento urbanistica
e casa della regione Lazio
RINVERSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Abruzzo per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

Dott. Giorgio De Matteis, assessore delegato della regione Abruzzo

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 – L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 – L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 – L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

– erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per

mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex

GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- l'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- la somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- l'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1360 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Abruzzo, una giacenza di cassa di L.297.543.465.339

- con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1362 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Abruzzo una ulteriore giacenza di cassa di L.6.939.800 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- con nota 11 settembre 2000 n.2173 è stato disposto l'accredito, a favore delle ATER della Regione Abruzzo della complessiva somma di L.86.320.790.940;

- con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1344 - 9 novembre 2000 n.2637 e 29 maggio 2000 n.1343 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per le ATER di TERAMO e PESCARA dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- ATER di	TERAMO	L.	3.409.614.580
- ATER di	PESCARA	L.	168.600.000

- sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dalle seguenti ATER le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- ATER di	CHIETI	L.	2.271.888.428
- ATER di	L'AQUILA	L.	6.431.777.414
- ATER di	LANCIANO	L.	528.628.817

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Abruzzo ammontano complessivamente a

L. 3.605.485.912

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Abruzzo secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 297.550.405.139

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Abruzzo la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 9.518.913.140

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Abruzzo la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 5.805.430.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Abruzzo deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 67.726.258.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Abruzzo deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 1.537.958.872

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Abruzzo deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 58.576.320.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Abruzzo deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3

all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 10.599.815.600

L. 1.440.861.400

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Abruzzo deve essere detratta l'erogazione disposta in data 11 settembre 2000 n.2173 in favore delle ATER operanti nella regione stessa pari a:

L. 86.320.790.940

- Di conseguenza per la regione Abruzzo viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 86.672.743.467

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dalle ATER ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione Abruzzo:

- ATER di	TERAMO	L.	3.409.614.580
- ATER di	PESCARA	L.	168.600.000
		L.	3.578.214.580

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dalle ATER, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione Abruzzo a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- ATER di	CHIETI	L.	2.271.888.428
- ATER di	L'AQUILA	L.	6.431.777.414
- ATER di	LANCIANO	L.	528.628.817

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Abruzzo sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.9.518.913.140 (novemiliardicinquecentodiciottomilioninovecento-tredicimilacentoquaranta) pari a Euro 4.916.108,36.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Abruzzo, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.5.805.430.000 (cinquemiliardiottocentocinquemilioniquattro-centotrentamila) pari a Euro 2.998.254,38.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Abruzzo è attribuita la somma di L.1.440.861.400 (unmiliardoquattrocentoquarantamilioniottocentosessantunomilaquattrocento) pari a Euro 744.142,81.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Abruzzo sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1360 e n.1362 in complessive:

L. 297.550.405.139

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L. 69.264.216.872	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L. 58.576.320.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 1.440.861.400	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 10.599.815.600	
d) erogazione straordinaria alle ATER	L. 86.320.790.940	
Totale riduzione		L. 226.202.004.812

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa	L. 71.348.400.327

ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.15.324.343.140 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.86.672.743.467 (ottantaseimiliardiseicentosettanta-duemilionisettecentoquarantatremilaquattrocentosessantasette) pari a Euro 44.762.736,33.

ART.7

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.3.578.214.580 (tremiliardicinquecentosettantottomilioniduecentoquattordicimilacinquecento-ottanta) pari a Euro 1.847.993,61 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto

1977 n.513 dalle ATER territorialmente competenti è attribuita alla regione Abruzzo ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.8

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.9.232.294.659 (novemiliardiduecentotrenta-duemilioniduecentonovantaquattromilaseicentocinquantanove) pari a Euro 4.768.082,27 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dalle ATER territorialmente competenti, è attribuita alla regione Abruzzo per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6, 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 diccmbre 1998 e affluiranno sul

c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA RORMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Abruzzo in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1360 e n.1362	L.	297.550.405.139
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 11 settembre 2000 n.2173 a detrarre	L.	86.320.790.940
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000) a detrarre	L.	1.440.861.400
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi	L.	9.518.913.140
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)	L.	5.805.430.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513	L.	3.578.214.580
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036	L.	9.232.294.659
Importo attribuito	L.	237.923.605.178

ART.12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Abruzzo la somma di L.3.605.485.912 (tremiliardi-seicentocinquemilioniquattrocentoottantacinquemilanovecentododici) pari a Euro 1.862.078,07 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31195 intestato alla regione Abruzzo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Abruzzo con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Abruzzo dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.31195 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Abruzzo,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31195 intestato alla stessa regione Abruzzo presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore delegato della regione Abruzzo
DE MATTEIS

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già segretariato generale del C.E.R. e la regione Molise per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

Roberto Ruta, assessore ai LL.PP. della regione del Molise

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 5.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui

L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella

delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 1352 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Molise, una giacenza di cassa di L.71.904.690.572;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1396 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Molise una ulteriore giacenza di cassa di L.1.324.400 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 6 settembre 2000 n.2065 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione Molise della complessiva somma di L.35.000.000.000;

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dai seguenti IACP le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai

fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- IACP di	CAMPOBASSO	L.	877.081.455
- IACP di	ISERNIA	L.	= = = =

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Molise ammontano complessivamente a:

L. 369.565.500

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Molise secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 71.906.014.972

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Molise la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 2.389.336.360

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Molise la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 1.802.510.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Molise deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 17.031.871.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Molise deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 975.465.585

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Molise deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 14.703.205.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Molise deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 534.616.700

L. 3.932.951.800

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Molise deve essere detratta l'erogazione disposta in data 6 settembre 2000 n.2065 in favore degli IACP operanti nella regione stessa pari a:

L. 35.000.000.000

- Di conseguenza per la regione Molise viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 3.919.751.247

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione Molise a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IACP di	CAMPOBASSO	L.	877.081.455
- IACP di	ISERNIA	L.	= = = =

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Molise sulla base della ripartizione

effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.2.389.336.360 (duemiliarditrecentoottantanovemilionitrecento-trentaseimilatrecentosessanta) pari a Euro 1.233.989,25.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Molise, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.1.802.510.000 (unmiliardoottocentoduemilionicinquecentodieci-mila) pari a Euro 930.918,73.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Molise è attribuita la somma di L.534.616.700 (cinquecentotrentaquattromilioniseicentosedicimilasettecento) pari a Euro 276.106,48.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Molise sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16

marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1352 e 1396 in complessive:

			L. 71.906.014.972
va ridotta dei seguenti importi:			
a) giro fondi	L.	18.007.336.585	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.	14.703.205.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L.	534.616.700	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L.	3.932.951.800	
d) erogazione straordinaria agli IACP	L.	35.000.000.000	
Totale riduzione			L. 72.178.110.085
e conseguentemente viene a presentare un **saldo negativo** pari a:			L. 272.095.113

ART. 6

Riduzioni saldo negativo di cassa

Il saldo negativo di cassa determinato al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è ridotto della complessiva somma di L.4.191.846.360 tornando, di conseguenza, a presentare un **saldo positivo** pari a complessive **L.3.919.751.247** (tremiliardinove-centodiciannovemilionisettecentocinquantunomiladuecentoquarantasette) pari a Euro 2.024.382,57.

ART.7

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.877.081.455 (ottocentosettantasettemilioni-ottantunomilaquattrocentocinquantacinque) pari a Euro 452.954,77 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, è attribuita alla regione Molise per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Molise in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1352 e n.1396		L.	71.906.014.972
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 6 settembre 2000 n.2065	a detrarre	L.	35.000.000.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	534.616.700
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	2.389.336.360
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	1.802.510.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L.	877.081.455
	Importo attribuito	L.	41.440.326.087

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Molise la somma di L.369.565.500 (trecentosessanta-novemilionicinquecentosessantacinquemilacinquecento) pari a Euro 190.864,65 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31207 intestato alla regione Molise presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Campobasso.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Molise con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Molise dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.31207 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Campobasso.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Molise,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31207 intestato alla regione Molise presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Campobasso.

ART.14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore ai LL.PP. della regione Molise
RUTA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Campania per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 5 del mese di marzo presso la regione Campania in Napoli, i sottoscritti:

dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

on.le Antonio Bassolino, presidente della regione Campania

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:
all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1. Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione CAMPANIA ha aderito con la sottoscrizione dell'accordo di programma in data 3 agosto 1994;

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno all'INPS nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n.1357 e n.1397 nonché 26 luglio 2000 n.1878 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione CAMPANIA una giacenza di cassa di L.1.745.119.897.434 nella quale è compreso l'importo residuo di L.70.000.000.000 dei fondi destinati dalla stessa Regione all'accordo di programma in data 3 agosto 1994 stipulato tra il Ministro dei Lavori Pubblici, la Regione CAMPANIA ed il Comune di Napoli modificato con atto aggiuntivo all'accordo stesso in data 4 agosto 1999;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 21 settembre 2000 n.2227 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione CAMPANIA della complessiva somma di L.233.826.590.239;

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dai seguenti IACP le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- IACP di Avellino	L. 2.011.178.761
- IACP di Benevento	L. 746.494.595
- IACP di Caserta	L. 200.000.000
- IACP di Napoli	L.21.460.738.845
- IACP di Salerno	L. 8.270.140.951

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.5 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R.1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione CAMPANIA ammontano complessivamente a L.12.515.161.230

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione CAMPANIA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.1.745.119.897.434

- Con il presente atto viene attribuita alla regione CAMPANIA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 44.385.083.965

- Con il presente atto viene attribuita alla regione CAMPANIA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 26.774.760.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione CAMPANIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 106.474.772.112

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione CAMPANIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 4.306.437.324

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione CAMPANIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 273.131.485.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione CAMPANIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 6.548.223.000

L. 48.172.542.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione CAMPANIA deve essere detratta l'erogazione disposta in data 21 settembre 2000 n.2227 in favore degli IACP (o comunque denominati) operanti nella regione stessa pari a:

L.233.826.590.239

- Per la completa attuazione dell'accordo di programma per il Comune di Napoli datato 3 agosto 1994 che riveste preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula dello stesso accordo, dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione CAMPANIA, deve essere detratto l'importo residuo sui fondi ad esso destinati pari a:

L. 70.000.000.000

- Di conseguenza per la regione CAMPANIA viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L.1.073.819.691.724

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione CAMPANIA a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IACP di Avellino	L. 2.011.178.761
- IACP di Benevento	L. 746.494.595
- IACP di Caserta	L. 200.000.000
- IACP di Napoli	L.21.460.738.845
- IACP di Salerno	L. 8.270.140.951
	L.32.688.553.152

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486 287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo

viene attribuita alla Regione CAMPANIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.44.385.083.965(quarantaquattromiliarditrecentottantacinquemilioniottantatremila novecentosessantacinque) pari a Euro 22.922.982,83.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000(duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione CAMPANIA, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.26.774.760.000(ventiseimiliardisettecentosettentaquattromilioni settecentosessantamila) pari a Euro 13.828.009,52.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione CAMPANIA è attribuita la somma di L.6.548.223.000 (seimiliardi cinquecentoquarantottomilioniduecentoventitremila) pari a Euro 3.381.874,95.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione CAMPANIA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1357 e n.1397 nonché 26 luglio 2000 n.1878 in complessive:

L.1.745.119.897.434

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L.110.781.209.436	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.273.131.485.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 6.548.223.000	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 48.172.542.000	
d) erogazione straordinaria agli IACP	L.233.826.590.239	
e) accordo di programma Comune di Napoli	L.70.000.000.000	
Totale riduzione		L. 742.460.049.675

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa L.1.002.659.847.759

ART. 6

Accordo di programma con il Comune di Napoli

L'importo di L.70.000.000.000 relativo all'accordo di programma con il Comune di Napoli specificato in premesse e nei considerata, dovrà essere accreditato dalla Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVV PROGR. CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato secondo i tempi, le modalità e le procedure previste nello stesso accordo.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal citato atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto corrente n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG."(fondo unico) ad incremento degli importi attribuiti alla Regione CAMPANIA.

ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.71.159.843.965 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.1.073.819.691.724(millesettantatremiliardi ottocentodiciannovemilioniseicentonovantunomilasettecentoventiquattro) pari a Euro 554.581.588,17.

ART.8

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.32.688.553.152(trentaduemiliardi seicentottantottomilionicinquecentocinquantatremilacentocinquantadue) pari a Euro 16.882.228,80 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, è attribuita alla regione CAMPANIA per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208

CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione CAMPANIA in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2,3,4,5,6,7 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1357 e n.1397 e 26 giugno 2000 n.1878		L.1.745.119.897.434
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000(nota 21/9/2000 n.2227)	a detrarre	L. 233.826.590.239
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio(art.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000	a detrarre	L. 6.548.223.000
- accordo di programma per il Comune di Napoli	a detrarre	L. 70.000.000.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex GESCAL pregressi		L. 44.385.083.965
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998(art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1998 n.498)		L. 26.774.760.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L. 32.688.553.152
	Importo attribuito	L.1.538.593.481.312

ART.11

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affiuiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione CAMPANIA la somma di L.12.515.161.230(dodicimiliardicinquecentoquindicimilionicentosessantunomiladue centotrenta) pari a Euro 6.463.541,36 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22711 intestato alla regione CAMPANIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione CAMPANIA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione CAMPANIA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22711 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione CAMPANIA ,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22711 intestato alla stessa regione CAMPANIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione

Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 5 marzo 2001

Il Ministro dei lavori pubblici
NESI

Il presidente della regione Campania
BASSOLINO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Puglia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Rocco Palese, assessore al bilancio della regione Puglia

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- **A)** L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- **B)** Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

- Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- **C)** Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione PUGLIA ha aderito con la sottoscrizione dei protocolli d'intesa in data 31 marzo 1999 e 24 luglio 1997 promossi dai Comuni di Bari e Ostuni;

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1374 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione PUGLIA una giacenza di cassa di L.1.346.563.716.108 nella quale è compreso l'importo complessivo di L.18.340.000.000 sui fondi del quadriennio 1992-95 destinato dalla stessa Regione ai protocolli d'intesa in data 31 marzo 1999 e 24 luglio 1997 per i Comuni di Bari e Ostuni;

- Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1398 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione PUGLIA una ulteriore giacenza di cassa di L.17.068.240 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha

manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 21 settembre 2000 n.2225 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione PUGLIA della complessiva somma di L.107.252.163.690;

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dai seguenti IACP le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- IACP di Bari	L. – – – – –
- IACP di Brindisi	L.3.113.507.370
- IACP di Foggia	L.5.072.255.890
- IACP di Lecce	L.4.536.830.680
- IACP di Taranto	L.6.946.546.061

- Con note 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

Con note 1° marzo 2000 n.411712, 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione PUGLIA ammontano complessivamente a:

L.11.484.272.650

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione PUGLIA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.1.346.580.784.348

- Con il presente atto viene attribuita alla regione PUGLIA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 27.351.886.680

- Con il presente atto viene attribuita alla regione PUGLIA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 18.291.670.000

Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione PUGLIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L.132.136.894.663

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione PUGLIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 3.946.126.294

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione PUGLIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L.168.314.685.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione PUGLIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 4.906.808.650

L. 36.097.342.100

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione PUGLIA deve essere detratta l'erogazione disposta in data in favore degli IACP operanti nella regione stessa pari a:

L.107.252.163.690

- Per la completa attuazione dei protocolli d'intesa per i Comuni di Bari e Ostuni datati31 marzo 1999 e 24 luglio 1997 che rivestono preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula degli stessi protocolli, dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione PUGLIA, deve essere detratto l'importo dei fondi ad essi destinati pari a:

L. 18.340.000.000

- Di conseguenza per la regione PUGLIA viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L.921.230.320.631

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione PUGLIA a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IACP di Bari	L.– – – – –
- IACP di Brindisi	L.3.113.507.370
- IACP di Foggia	L.5.072.255.890
- IACP di Lecce	L.4.536.830.680
- IACP di Taranto	L.6.946.546.061
	L.19.669.140.001

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattromiliarditre centoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione PUGLIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.27.351.886.680 (ventisettemiliarditrecentocinquantunomilioniottocentottantasei milaseicentottanta) pari a Euro 14.126.070,58.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione PUGLIA, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.18.291.670.000 (diciottomiliardiduecentonovantunomilioniseicento settantamila) pari a Euro 9.446.859,17.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasettemiliardi trecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione PUGLIA è attribuita la somma di L.4.906.808.650 (quattromiliardi novecentoseimilioniottocentottomilaseicentocinquanta) pari a Euro 2.534.155,18.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione PUGLIA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1374 e n.1398 in complessive:

L.1.346.580.784.348

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L.136.083.020.957	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.168.314.685.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 4.906.808.650	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 36.097.342.100	
d) erogazione straordinaria agli IACP	L.107.252.163.690	
e) protocolli d'intesa Comuni di Bari e Ostuni	L. 18.340.000.000	
Totale riduzione		L. 470.994.020.397

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa	L. 875.586.763.951

ART. 6

Protocolli di intesa

L'importo complessivo di L.18.340.000.000, relativo ai protocolli d'intesa con i Comuni di Bari e Ostuni specificati in premesse e nei considerata, dovrà essere accreditato dalla Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVV PROGR. CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato secondo i tempi, le modalità e le procedure previste dall'accordo di programma.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal citato atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto corrente n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG."(fondo unico) ad invremento degli importi attribuiti alla Regione PUGLIA.

ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.45.643.556.680 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.921.230.320.631 (novecentoventunomiliardiduecentotrentamilioni trecentoventimilaseicentotrentuno) pari a Euro 475.775.754,74.

ART.8

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.19.669.140.001 (diciannovemiliardiseicentosessanta novemilionicentoquarantamilauno) pari a Euro 10.158.263,05 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, è attribuita alla regione PUGLIA per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione PUGLIA in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. n.1374 e n.1398		L.1.346.580.784.348
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 – nota 21 settembre 2000 n.2225	a detrarre	L. 107.252.163.690
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 4.906.808.650
- protocolli d'intesa per i Comuni di Bari e Ostuni	a detrarre	L. 18.340.000.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per i contributi ex GESCAL pregressi		L. 27.351.886.680
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998(art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L. 18.291.670.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L. 19.669.140.001
	Importo attribuito	L.1.281.394.508.689

ART.12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione PUGLIA la somma di L.11.484.272.650 (undicimiliardi quattrocentottantaquattromilioniduecentosettantaduemilaseicentocinquanta) pari a Euro 5.931.131,84 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa

Depositi e prestiti sul c/c n 22705 intestato alla regione PUGLIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione PUGLIA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione PUGLIA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22705 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione PUGLIA ,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22705 intestato alla stessa regione PUGLIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART. 16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore al bilancio della regione Puglia
PALESE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Basilicata per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Attilio Salvatore Nunziata, dirigente generale del dipartimento infrastrutture e mobilità della regione Basilicata

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- **A)** L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- **B)** Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

  all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

  all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

- Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attuazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione BASILICATA ha aderito con la sottoscrizione del protocollo d'intesa in data 12 luglio 1999 promosso dal Comune di Matera;

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

I contributi ex GESCAL, relativi agli anni pregressi che affluiranno agli Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n.1373 e n.1399 nonché 26 luglio 2000 n.1877 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione BASILICATA una giacenza di cassa di L.85.137.419.150 nella quale è compreso l'importo di L.2.326.400.000 sui fondi di cui all'art.2-comma 63/d della legge 23 dicembre 1996 n.662 destinata dalla stessa Regione al protocollo d'intesa in data 12 luglio 1999 con il Comune di Matera;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

Con nota 6 settembre 2000 n.2061 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione BASILICATA della complessiva somma di

L.19.000.000.000

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dalle seguenti ATER le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- ATER di Potenza L. 1.982.056.920
- ATER di Matera L. 6.683.161

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate

- Con note 1° marzo 2000 n.411712, e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione BASILICATA ammontano complessivamente a

L.1.022.256.695

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione BASILICATA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.85.137.419.150

- Con il presente atto viene attribuita alla regione BASILICATA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 4.382.819.990

- Con il presente atto viene attribuita alla regione BASILICATA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 3.401.240.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione BASILICATA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L.19.522.213.560

Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione BASILICATA deve essere tratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 1.011.322.442

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione BASILICATA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L.26.970.460.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione BASILICATA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 1.020.371.200

L. 7.506.440.800

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione BASILICATA deve essere detratta l'erogazione disposta in data 6 settembre 2000 n.2064 in favore delle ATER operanti nella regione stessa pari a:

L.19.000.000.000

- Per la completa attuazione del protocollo d'intesa per il Comune di Matera datato 12 luglio 1999 che riveste preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula dello stesso protocollo, dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione BASILICATA, deve essere detratto l'importo dei fondi ad esso destinati pari a:

L. 2.326.400.000

- Di conseguenza per la regione BASILICATA viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L.15.544.267.138

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione BASILICATA a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IACP di Potenza	L.1.982.056.920
- IACP di Matera	L. 6.683.161

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione BASILICATA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di

L.4.382.819.990(quattromiliarditrecentottantaduemilioniottocentodiciannovemilanovecentonovanta) pari a Euro 2.263.537,62.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000(duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione BASILICATA, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.3.401.240.000(tremiliardiquattrocentounomilioni duecentoquarantamila) pari a Euro 1.756.593,86.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione BASILICATA è attribuita la somma di L.1.020.371.200(unmiliardoventimilionitrecentosettantunomiladuecento) pari a Euro 526.977,75.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione BASILICATA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1373 e n.1399 nonché 26 luglio 2000 n.1877 in complessive:

		L.85.137.419.150
va ridotta dei seguenti importi:		
a) giro fondi	L.20.533.536.002	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.26.970.460.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 1.020.371.200	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 7.506.444.800	
d) erogazione straordinaria alle ATER	L.19.000.000.000	
e) protocollo d'intesa Comune di Matera	L. 2.326.400.000	
Totale riduzione		L.77.357.212.002
e conseguentemente viene ad essere pari a:		
Totale giacenza di cassa		L. 7.780.207.148

ART. 6

Protocollo di intesa

L'importo di L.2.326.400.000, relativo al protocollo d'intesa con il Comune di Matera specificato in premesse e nei considerata, dovrà essere accreditato dalla Cassa Depositi e Prestiti sul conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVV PROGR. CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato secondo i tempi, le modalità e le procedure previste dall'accordo di programma.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal citato atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto

corrente n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG."(fondo unico) ad incremento degli importi attribuiti alla Regione BASILICATA.

ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.7.784.059.990 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.15.564.267.138(quindicimiliardicinquecentosessantaquattromilioni duecentosessantasettemilacentotrentotto) pari a Euro 8.038.273,14.

ART.8

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.1.988.740.081(unmiliardonovecentottantottomilioni settecentoquarantamilaottantuno) pari a Euro 1.027.098,54 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dalle ATER territorialmente competenti, è attribuita alla regione BASILICATA per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208

"CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404

CALABRIA		4,7926
SICILIA		8,1017
SARDEGNA		3,3871
	Totale	100,0000

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione BASILICATA in base a quanto stabilitp dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. n.1373 e n.1399 - 26 luglio 2000 n.1877		L.85.137.419.150
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 – nota 6 settembre 2000 n.2064	a detrarre	L.19.000.000.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio(all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 1.020.371.200
- protocollo d'intesa per il Comune di Matera	a detrarre	L. 2.326.400.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex GESCAL pregressi		L. 4.382.819.990
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998(art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1998 n.498)		L. 3.401.240.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L. 1.988.740.081
	Importo attribuito	L.72.563.448.021

ART.12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione BASILICATA la somma di L.1.022.256.695(unmiliardo ventiduemilioniduecentocinquantaseimilaseicentonovantacinque) pari a Euro 527.951,52 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.31649 intestato alla regione BASILICATA presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Potenza.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione BASILICATA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione BASILICATA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.31649 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Potenza.

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione BASILICATA ,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.31649 intestato alla stessa regione BASILICATA presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Potenza.

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il dirigente generale del dipartimento
infrastrutture e mobilità della regione Basilicata
NUNZIATA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Calabria per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 22 del mese di marzo presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

prof. Aurelio Misiti, assessore ai LL.PP. della regione Calabria

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

- all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)
- all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)
- all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di

appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;

- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui

L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- la Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- l'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- la somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- l'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza

della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- con l'art.1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1358 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Calabria, una giacenza di cassa di L.1.069.447.772.322;

- con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n.1388 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art.3 lett.r-bis della legge 5 agosto 1978, n.457 sulle disponibilità di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Calabria una ulteriore giacenza di cassa di L.11.291.840 sul conto corrente n.20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti;

- con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- con nota 7 agosto 2000 n.1973 è stato disposto l'accredito, a favore delle ATERP della Regione Calabria della complessiva somma di L.185.468.859.000;

- sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.

risultano versate dalle seguenti ATERP le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- ATERP di	CATANZARO	L.	7.664.630.079
- ATERP di	COSENZA	L.	6.657.322.136
- ATERP di	R. CALABRIA	L.	8.840.281.390

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712 e 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino

al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione Calabria ammontano complessivamente a

L. 6.685.030.000

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione Calabria secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L. 1.069.459.064.162

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Calabria la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 18.419.066.180

- Con il presente atto viene attribuita alla regione Calabria la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 12.704.740.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Calabria deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 68.481.987.751

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Calabria deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 4.844.599.275

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Calabria deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 113.344.990.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Calabria deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 25.705.945.100

L. 3.494.278.150

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Calabria deve essere detratta l'erogazione disposta in data 7 agosto 2000 n.1973 in favore delle ATERP operanti nella regione stessa pari a:

L. 185.468.859.000

- Di conseguenza per la regione Calabria viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 699.242.211.056

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dalle ATERP alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione Calabria a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- ATERP di CATANZARO L. 7.664.630.079
- ATERP di COSENZA L. 6.657.322.136
- ATERP di R. CALABRIA L. 8.840.281.390

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Calabria sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.18.419.066.180 (diciottomiliardiquattrocentodiciannovemilioni-sessantaseimilacentoottanta) pari a Euro 9.512.653,80.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Calabria, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.12.704.740.000 (dodicimiliardisettecentoquattromilionisettecento-quarantamila) pari a Euro 6.561.450,62.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Calabria è attribuita la somma di L.3.494.278.150

(tremiliardiquattrocentonovantaquattromilioniduecentosettantottomilacento-cinquanta) pari a Euro 1.804.644,06.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione Calabria sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1358 e n.1388 in complessive:

		L. 1.069.459.064.152
va ridotta dei seguenti importi:		
a) giro fondi	L. 73.326.587.026	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L.113.344.990.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 3.494.278.150	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 25.705.945.100	
d) erogazione straordinaria alle ATERP	L.185.468.859.000	
Totale riduzione		L. 401.340.659.276
e conseguentemente viene ad essere pari a:		
Totale giacenza di cassa		L. 668.118.404.876

ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.31.123.806.180 pervenendo, di conseguenza, ad essere

pari a complessive L.699.242.211.056 (seicentonovantanovemiliardi-duecentoquarantaduemilioniduecentoundicimilacinquantasei) pari a Euro 361.128.464,03

ART.7

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.23.162.233.605 (ventitremiliardi-centosessantaduemilioniduecentotrentatremilaseicentocinque) pari a Euro 11.962.295,34 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dalle ATERP territorialmente competenti, è attribuita alla regione Calabria per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti

parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.10

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione Calabria in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1358 e n.1388		L.	1.069.459.064.152
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 - nota 7 agosto 2000 n.1973	a detrarre	L.	185.468.859.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 della intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L.	3.494.278.150
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi		L.	18.419.066.180
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L.	12.704.740.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L.	23.162.233.605
	Importo attribuito	L.	934.781.966.787

ART.11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione Calabria la somma di L.6.685.030.000 (seimiliardi-seicentoottantacinquemilionitrentamila) pari a Euro 3.452.529,86 da

accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22702 intestato alla regione Calabria presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione Calabria con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione Calabria dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22702 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Calabria,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22702 intestato alla stessa regione Calabria presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.16

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 22 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore ai LL.PP. della regione Calabria
MISITI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione siciliana per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

dott. Francesco Busalacchi, dirigente generale del dipartimento regionale LL.PP. della regione siciliana

PREMESSO CHE:

L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

- Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli lacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103..

- Con delibera 4 novembre 1993 il Comitato Esecutivo del C.E.R. ha stabilito le procedure per l'attivazione dei protocolli d'intesa di cui alla delibera CIPE 10 gennaio 1995 in seguito alle quali la Regione SICILIANA ha aderito al protocollo d'intesa in data 15 luglio 1999 promosso dal Comune di Caltagirone comunicando con nota 14 luglio 1999 n° 1512, la propria decisione di partecipare;

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex Gescal relativi agli pregressi che affluiranno agli Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;
La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 1353 e n° 1390 nonché 26 luglio 2000 n° 1876 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione SICILIANA una giacenza di cassa di L.1.854.052.558.303 nella quale è compreso l'importo di L.2.000.000.000 destinati dalla stessa Regione al protocollo d'intesa in data 15 luglio 1999 con il comune di Caltagirone;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 11 settembre 2000 n° 2174 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione SICILIANA della complessiva somma di L.208.204.321.410;

- Con D.M. 20 settembre 2000 n° 2220 è stata disposta l'utilizzazione ai sensi del D.L. 28 agosto 2000 n° 238 della somma di L.35.000.000.000 a valere sui fondi assegnati alla Regione SICILIANA per il quadriennio 1992-95 secondo il disposto della delibera della giunta della stessa Regione n° 240 del 14/9/2000;

- Con nota 22 settembre 2000 n° 3747 la Presidenza della Regione SICILIANA ha richiesto l'erogazione alla Prefettura di Palermo della detta somma di L.35.000.000.000

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dai seguenti IACP (o comunque denominati) le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

I.A.C.P. di Acireale	L.	681.892.310
I.A.C.P. di Agrigento	L.	4.144.086.505
I.A.C.P. di Caltanissetta	L.	490.341.506
I.A.C.P. di Catania	L.	7.019.541.823
I.A.C.P. di Enna	L.	288.431.095
I.A.C.P. di Messina	L.	3.355.234.393
I.A.C.P. di Palermo	L.	5.357.406.831
I.A.C.P. di Ragusa	L.	412.535.215
I.A.C.P. di Siracusa	L.	325.481.352
I.A.C.P. di Trapani	L.	3.499.920.097

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;

- Con note 1° marzo 2000 n.411712, 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione SICILIANA ammontano complessivamente a

L.15.825.942.794

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla Regione SICILIANA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.1.854.052.558.303

- Con il presente atto viene attribuita alla Regione SICILIANA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L.31.136.700.010

- Con il presente atto viene attribuita alla Regione SICILIANA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 22.701.920.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione SICILIANA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 6.757.372.162

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione SICILIANA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 8.802.056.311

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione SICILIANA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L. 191.605.205.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione SICILIANA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 6.495.633.050

L. 47.785.659.700

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione SICILIANA deve essere detratta l'erogazione disposta in data in favore degli IACP operanti nella regione stessa pari a:

L. 208.204.321.410

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla Regione SICILIANA deve essere detratto il trasferimento disposto dalla stessa Regione, ai sensi del D.L. 28 agosto 2000 n° 238 e del D.M. 20 settembre 2000 n° 2220, a favore della Prefettura di Palermo della somma di L. 35.000.000.000

- Per la completa attuazione del protocollo d'intesa per il Comune di Caltagirone in data 15 luglio 1999 che riveste preminente importanza per il raggiungimento dell'interesse pubblico generale perseguito con la stipula dello stesso accordo, della giacenza di cassa attribuita alla Regione SICILIANA deve essere detratto l'importo dei fondi ad esso destinati pari a:

L. 2.000.000.000

- Di conseguenza per la Regione SICILIANA viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a:

L. 1.401.240.930.680

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla Regione SICILIANA a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

I.A.C.P. di Acireale	L.	681.892.310
I.A.C.P. di Agrigento	L.	4.144.086.505
I.A.C.P. di Caltanissetta	L.	490.341.506
I.A.C.P. di Catania	L.	7.019.541.823
I.A.C.P. di Enna	L.	288.431.095
I.A.C.P. di Messina	L.	3.355.234.393
I.A.C.P. di Palermo	L.	5.357.406.831
I.A.C.P. di Ragusa	L.	412.535.215
I.A.C.P. di Siracusa	L.	325.481.352
I.A.C.P. di Trapani	L.	3.499.920.097
	L.	25.574.871.127

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione SICILIANA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L. 31.136.700.010(trentunomiliardicentotrentaseimilionisettecentomiladieci) pari a Euro 16.080.763,54.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione SICILIANA, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L. 22.701.920.000 (ventiduemiliardisettecentounomilioninovecentomila) pari a Euro 11.724.563,21

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione SICILIANA è attribuita la somma di L.6.495.633.050 (seimiliardiquattrocentonovantacinquemilioniseicentotrentatremilionicinquantamila) pari a Euro 3.354.714,50

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della Regione SICILIANA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione in complessive:

L.1.854.052.558.303

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi	L. 15.559.428.473	
b) alluvione 94 (L.35/1995)	L. 191.605.205.000	
c.1) leggi assestamento bilancio (art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 6.495.633.050	
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L. 47.785.659.700	
d) erogazione straordinaria agli IACP	L. 208.204.321.410	
e) erogazione alla prefettura di Palermo	L. 35.000.000.000	
f) procollo d'intesa Comune di Caltagirone	L. 2.000.000.000	
Totale riduzione		L. 506.650.247.633

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa L.1.347.402.310.670

ART. 6

Protocollo d'Intesa

L'importo di L. 2.000.000.000 relativo ai protocolli d'intesa con il comune di Caltagirone, specificato in premesse e nei considerata, dovrà essere accreditato dalla Casa DD.PP. nel conto corrente 20126/1206 "CDP ED. SOVVENZ: PROGR: CENTRALI" istituito dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

Tale importo dovrà essere utilizzato, secondo i tempi, le modalità e le procedure previste nell'accordo di programma.

L'eventuale mancata utilizzazione della somma nei tempi previsti dal citato atto comporterà il riversamento da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sul conto corrente n°20128/1208 "CDP ED. SOVVENZ: PROGR: CENTRALI" (fondo unico) ad incremento degli importi attribuiti alla Regione SICILIANA.

ART. 7

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è incrementata della complessiva somma di L.53.838.620.010 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessiveL.1.401.240.930.680(millequattrocentounomiliardiduecentoquarantamilioninovecentotrentamilaseicentottanta) pari a Euro 723.680.545,94.

ART.8

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.25.574.871.127(venticinquemiliardicinquecento settantaquattromilioniottocentosettantunomilacentoventisette) pari a Euro 13.208.318,64 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, è attribuita alla Regione SICILIANA per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489

PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione SICILIANA in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1353 e n.1390 – 26 luglio 2000 n.1876		L.1.854.052.558.303
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 – nota 11 settembre 2000 n.2174	a detrarre	L. 208.204.321.410
- erogazione alla Prefettura di Palermo	a detrarre	L. 35.000.000.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio(all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 6.495.633.050
- protocollo d'intesa per il Comune di Caltagirone	a detrarre	L. 2.000.000.000
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex GESCAL		L. 31.136.700.010
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998(art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)		L. 22.701.920.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036		L. 25.574.871.127
	Importo attribuito	L.1.681.766.094.980

ART. 12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla Regione SICILIANA la somma di L.15.825.942.794(quindicimiliardi ottocentoventicinquemilioninovecentoquarantaduemilasettecentonovantaquattro) pari a Euro 8.173.417,34 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22721 intestato alla Regione SICILIANA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla Regione SICILIANA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla Regione SICILIANA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22721 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della Regione SICILIANA ,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n.22721 intestato alla stessa Regione SICILIANA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il direttore generale del dipartimento
regionale LL.PP. della regione siciliana
BUSALACCHI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato generale del C.E.R. e la regione Sardegna per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:

ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.

on.le Silvestro Ladu, assessore ai lavori pubblici della regione Sardegna

PREMESSO CHE:

- L'art.61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n.67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.355, è effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuita;

- L'art.63 dello stesso D. L.vo n.112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n.59, il compito di fissare i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione;

- L'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n.284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art.63" dello stesso D.L.vo 112/98;

- L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art.63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:

- **A)** L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti;

- **B)** Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

  all.1 - L.2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994)

  all.2 - L.2.623,410 miliardi (giro fondi per annualità slittate)

  all.3 - L.478,5 miliardi ridotti a L.421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).

- Non è compreso nel reintegro l'importo di L.400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n.118/85, art.3, comma 1, lett.b), già versato sul conto corrente 20112.

- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalità di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1.Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si è verificata l'economia;
- programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni;
- programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine;
- programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2.Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.

3.Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n.8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n.20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.872.924.297.304 di cui L.850.000.000.000 già ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.360.385.836.167;

- La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n.412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L.1.012.909.999;

- I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni;

- L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L.57,350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art.1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n.94 e dall'art.3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118;

- La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L.384.323.043.470 è ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L.230 MLD, effettuato ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n.424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994;

- Con l'art.1 dei decreti ministeriali 1 giugno 2000 n.1359 e n.1389 nonché 26 luglio 2000 n.1879 è stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione SARDEGNA una giacenza di cassa di L.219.132.525.035;

- Con nota 2 agosto 2000 n.1930 la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga richiesta del 7 luglio 2000 n.13500 della Regione Umbria, in qualità di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati) il fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000;

- Con nota 15 settembre 2000 n.2192 è stato disposto l'accredito, a favore degli IACP della Regione SARDEGNA della complessiva somma di L.77.078.581.000;

- Con decreti ministeriali 29 maggio 2000 n.1228 e 18 ottobre 2000 n.2464 – 29 maggio 2000 n.1229 e 18 ottobre 2000 n.2465 è stata effettuata la ricognizione rispettivamente per gli IACP di Cagliari e Nuoro dei programmi attivati dagli stessi ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513, con i fondi della gestione speciale di cui all'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 determinando le seguenti giacenze di Cassa:

- IACP di Cagliari	L.36.382.641.543
- IACP di Nuoro	L. 5.578.719.650

- Sul c/c n.20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dai seguenti IACP le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30.12.1972 n.1036 non utilizzate ai fini dell'art.25 della legge 8 agosto 1977, n.513:

- IACP di Sassari L. 2.135.482.000
- IACP di Oristano L. 6.140.750.570

- Con nota 16 novembre 2000 n.412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 ed ai rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa;

- Con l'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 è stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare;

- Con l'intesa 2/16 marzo 2000 è stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinché ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate;
-
- Con note 1° marzo 2000 n.411712, 13 ottobre 2000 n.412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.20120 fino al 1° semestre dell'anno 2000 che per la Regione SARDEGNA ammontano complessivamente a

  L.4.638.593.150

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo è necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori;

- E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L.56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa;

- Alla regione SARDEGNA secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a:

L.219.132.525.025

- Con il presente atto viene attribuita alla regione SARDEGNA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonchè le entrate 1999 e 2000 pari a complessive:

L. 13.017.405.805

- Con il presente atto viene attribuita alla regione SARDEGNA la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a:

L. 8.152.350.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione SARDEGNA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di:

L.79.223.229.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione SARDEGNA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di edilizia agevolata per un importo di:

L. 3.244.953.514

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione SARDEGNA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art.10 del D.L. 19/12/1994 n.691 convertito in legge 16/2/1995, n.35 (alluvione 94) pari a:

L.80.104.915.000

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione SARDEGNA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n.94 e 5/4/1985 n.118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a:

L. 2.071.080.550
L.15.236.074.700

- Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione SARDEGNA deve essere detratta l'erogazione disposta in data in favore degli IACP operanti nella regione stessa pari a:

L.77.078.581.000

- Di conseguenza per la regione SARDEGNA viene a determinarsi una situazione di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria che presenta **un saldo negativo** pari a:

-L.16.656.552.934

- Dalla ricognizione dei programmi attivati dagli IACP ai sensi dell'art.25 della legge 8/8/1977 n.513 sono risultate le seguenti giacenze di cassa da attribuire alla regione SARDEGNA:

- IACP di Cagliari	L.36.382.641.543
- IACP di Nuoro	L. 5.578.719.650
	L.41.961.361.193

- Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n.20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dagli IACP, alla data del presente atto, i seguenti importi complessivi da attribuire alla regione SARDEGNA

a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036 non utilizzati ai fini dell'art.25 della legge 513/77:

- IACP di Sassari	L. 2.135.482.000
- IACP di Oristano	L. 6.140.750.570
	L. 8.276.232.570

- Con il presente accordo di programma è necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179, in essere alla data del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art.10 lett.b) e c) L.14 febbraio 1963 n.60)

Sulla somma complessiva di L.384.323.043.470 (trecentoottantaquattro-miliarditrecentoventitremilioniquarantatremilaquattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione SARDEGNA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L.13.017.405.805(tredicimiliardidiciassettemilioniquattrocentocinquemilaottocento-cinque) pari a Euro 6.722.929,04.

ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art.1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n.498).

Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione SARDEGNA, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.8.152.350.000(ottomiliardicentocinquantaduemilioni trecentocinquantamila) pari a Euro 4.210.337,40.

ART.4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasette-miliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 è ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione SARDEGNA è attribuita la somma di L.2.071.080.550 (duemiliardisettantunomilioniottantamilacinquecentocinquanta) pari a Euro 1.069.623,84.

ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione SARDEGNA sui c/c n.20103 e n.20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1359 e n.1389 nonché 26 luglio 2000 n.1879 in complessive:

L.219.132.525.025

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi L.82.468.182.514

b) alluvione 94 (L.35/1995) L.80.104.915.000

c.1) leggi assestamento bilancio		
(art.4 del presente accordo -All.3 intesa)	L. 2.071.080.550	
c.2) quota parte stanziamenti		
da iscrivere in bilancio		
(All.3 dell'intesa L.421,9 MLD)	L.15.236.074.700	
d) erogazione straordinaria agli IACP	L.77.078.581.000	
Totale riduzione		L.256.958.833.764
e conseguentemente viene a presentare un		
saldo negativo pari a:		
		-L. 37.826.308.729

ART. 6

Riduzioni saldo negativo

Il saldo negativo di cassa determinato al precedente art.5 del presente accordo sui c/c n.20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, è ridotto della complessiva somma di L.21.169.755.805 pervenendo, di conseguenza, a presentare un **saldo negativo** pari a complessive **-L.16.656.552.925**(sedicimiliardiseicentocinquantasei milionicinquecentocinquantaduemilanovecentoventicinque) pari a -Euro 8.602.391,67.

ART.7

Giacenze rientri art.25 legge 513/1977

La giacenza di cassa sul c/c 20104 individuata in complessive L.41.961.361.193(quarantunomiliardinovecentosessantunomilionitrecentosessan - tunomilacentonovantatre) pari a Euro 21.671.234,48 nelle premesse e nei considerata del presente accordo riguardo ai programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513 dagli IACP territorialmente competenti è attribuita alla regione SARDEGNA ai sensi dell'intesa del 2-16 marzo 2000.

ART.8

Giacenze da rientri art.10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n.20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L.8.276.232.570(ottomiliardiduecentosettantaseimilioni duecentotrentaduemilacinquecentosettanta) pari a Euro 4.274.317,41 e riguardante i rientri di cui all'art.10 del D.P.R. 30/12/1972 n.1036, versati dagli IACP territorialmente competenti, è attribuita alla regione SARDEGNA per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.

ART.9

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 7 e 8, entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.

ART.10

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n.20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE	8,4048
VALLE D'AOSTA	0,1626
LOMBARDIA	14,0959
PROV. AUT. TRENTO	1,4250
PROV. AUT BOLZANO	1,6100
VENETO	5,7345

FRIULI VENEZIA GIULIA	1,9312
LIGURIA	3,2919
EMILIA ROMAGNA	5,2619
TOSCANA	5,5453
UMBRIA	1,0996
MARCHE	1,6988
LAZIO	10,5524
ABRUZZO	2,4768
MOLISE	0,6217
CAMPANIA	11,5489
PUGLIA	7,1169
BASILICATA	1,1404
CALABRIA	4,7926
SICILIA	8,1017
SARDEGNA	3,3871
Totale	100,0000

ART.11

Residue disponibilità attribuite

Le residue disponibilità attribuite alla Regione SARDEGNA in base a quanto stabilito dai precedenti art 2, 3, 4, 5, 7 e 8 è riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate dall'art.1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n.1359 e n.1389 – 26 luglio 2000 n.1879		L.219.132.525.025
- anticipazione del fabbisogno al 31 dicembre 2000 – nota 15 settembre 2000 n.2192	a detrarre	L. 77.078.581.000
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio(all.3 dell'intesa 2/16 marzo 2000)	a detrarre	L. 2.071.080.550
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex GESCAL pregressi		L. 13.017.405.805
- accantonamento di cui alla delibera CIPE		

22 dicembre 1998(art.1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n.498)	L. 8.152.350.000
- giacenze programmi attivati ai sensi dell'art.25 della legge 8 agosto 1977 n.513	L. 41.961.361.193
- giacenze da rientri ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036	L. 8.276.232.570
Importo attribuito	L.211.390.213.053

ART.12

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n.20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti è attribuita alla regione SARDEGNA la somma di L.4.638.593.150(quattromiliardi seicentotrentottomilionicinquecentonovantatremilacentocinquanta) pari a Euro 2.395.633,43 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n.22709 intestato alla regione SARDEGNA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.13

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità attribuite alla regione SARDEGNA con il D.M. 28 settembre 1998 n.1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n.179 sono attribuite alla regione SARDEGNA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n.22709 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.14

Disciplina dei rientri di cui all'art.5 della legge 17.2.92 n.179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992 n.179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione SARDEGNA ,in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul

c/corrente n. 22709 intestato alla stessa regione SARDEGNA presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART.15

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutività è notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.

ART.16

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo è sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.17

Esecutività

L'esecutività del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. *Il Ministro dei lavori pubblici*
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

L'assessore ai lavori pubblici
della regione Sardegna
LADU

02A03495

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651398/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.